

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND


II. LEGISLATURA

SEDUTA 4^a_{te} SITZUNG

3 - 2 - 1953

Presidente - Präsident: ROSA

Vice Presidente - Vize Präsident: MAGNAGO



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di Regolamento Interno del Consiglio Regionale;
- 2) Legge voto « Modificazioni alla Legge Decreto 28. 3.1929, n. 499 sui Libri Fondiari nella Regione Trentino-Alto Adige, in base all'art. 29 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
- 3) Disegno di legge per l'approvazione dello Statuto della costituenda S. p. A. « Centrali Ortofrutticole Trentine - Trento »;
- 4) Ordine del Giorno dei Consiglieri dott. Carlo Scotoni e dott. Guido Raffaelli;
- 5) Interrogazioni e interpellanze.

Presidente: avv. Riccardo Rosa

Vice Presidente: dott. Silvio Magnago

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER: (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 2 gennaio 1953 (legge). Chi ha da rilevare qualche cosa sul processo verbale testè letto? Nessuno. Il processo verbale è approvato.

Ordine del giorno, punto 1): « Progetto di Regolamento Interno del Consiglio Regionale ».

ODORIZZI: Sono veramente mortificato, signori Consiglieri, ma vorrei chiederVi, se fosse possibile, il differimento di almeno due di questi argomenti dell'Ordine del giorno. Sono stato assente per una decina di giorni, e vedo che soprattutto la legge voto per gli opianti è, per sua natura, una cosa così importante, complessa e delicata, che abbisogna di un approfondimento anche da parte dell'organo esecutivo; approfondimento che non ha potuto aver luogo, essendo io assente. Altrettanto mi pare importante e delicato l'argomento, più complesso e più ponderoso, della riforma del nostro Regolamento. Vorrei perciò pregare il differimento di queste due materie alla settimana ventura, anche per non lasciare in sospeso una materia tanto importante. Vi chiederei pertanto di avere comprensione per questa situazione, perchè altrimenti vi dichiaro che non sarei

TAGESORDNUNG

- 1) Entwurf zur Internen Geschäftsordnung des Regionalrates;
- 2) Gesetzentwurf zur Vorlage an das Parlament « Änderungen zum kgl. Dekret 28 März 1929, Nr. 499, über die Grundbücher in der Region Trentino-Tiroler Etschland, auf Grund des Art. 29 des Verf. Gesetzes 26.2.1948, Nr. 5;
- 3) Gesetzentwurf betreffend die Genehmigung des Statutes der zu errichtenden A. G. « Trentiner Gemüse- u. Obstzentrale Trento »;
- 4) Tagesordnung der Regionalräte Dr. Carlo Scotoni und Dr. Guido Raffaelli;
- 5) Anfragen und Interpellationen.

mo in grado di esprimere un giudizio su codesti testi che l'organo esecutivo non ha potuto esaminare.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola?

BRUGGER: Il gruppo della S.V.P. accoglie la richiesta del Presidente Odorizzi.

DALVIT: Anche il gruppo della D. C.

MITOLO: Anche il gruppo del M.S.I.

MOLIGNONI: Anche il gruppo del P.S.D.I.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta. Chi è d'accordo sul rinvio chiesto dal Presidente della Giunta è pregato di alzare la mano: unanimità.

Allora passiamo al punto 2) dell'Ordine del giorno: « Modificazioni al Decreto Legge 28 marzo 1929, n. 499, sui Libri Fondiari nella Regione Trentino-Alto Adige, in base all'art. 29 della legge costituzionale 26.2. 1948, n. 5 ».

La parola all'Assessore agli Affari Generali per la lettura della relazione.

BENEDIKTER: (legge la relazione).

PRESIDENTE: Chi prende la parola sulla relazione dell'Assessore?

MITOLO: Ho letto e ascoltato dalla voce dell'Assessore Benedikter la relazione che accompagna questa proposta. Dichiaro subito, per parte mia, di essere contrario a questa legge-voto; e ne dirò subito le ragioni.

Sono contrario per la modifica che si vuole apportare, attraverso l'art. 1. In base allo spirito e anche alla lettera della legge 28.3.1929 sui Libri Fondiari — che, come è noto, riporta quasi integralmente la legge austriaca che regola questo istituto — si stabilisce che le potestà che il giudice tavolare ha in questa materia, sono di triplice natura: giudiziarie, esecutive e anche fiscali. I poteri, spettanti al giudice tavolare in questa materia, corrispondono a quelli del cancelliere, che, nell'ordinamento giudiziario italiano, affianca il giudice nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Se le funzioni e la natura di questo istituto non sono solo e puramente amministrative e fiscali, ma anche giudiziarie, non vedo il motivo per il quale esse devono essere trasferite ad altro organo, cioè ai conservatori, che sono stati recentemente istituiti dalla Regione. Mi pare che di questo avviso sia anche il legislatore, quando, attraverso l'articolo 45 e 46 delle Norme di attuazione che regolano il passaggio di questa materia dallo Stato alla Regione, ha voluto specificare che il trasferimento in questione riguarda solo la potestà amministrativa dei libri fondiari, e non quelle di carattere giudiziario. Questo concetto è ribadito dal successivo art. 46, laddove è detto che le leggi della Regione non possono derogare dalle norme della legge dello Stato. Penso quindi che richiamare l'attenzione del legislatore su questa materia, per indurlo a modificare un principio sancito nella legge del 1929 e ribadito recentemente dall'emanazione delle Norme di Attuazione, significhi voler andare oltre quelle che sono ormai le idee principali, non solo stabilite ma riaffermate di recente dallo Stato in questa materia. Le argomentazioni di ordine pratico espresse nella relazione, con le quali si vuole giustificare la richiesta di questa modifica, non mi pare siano convincenti, e soprattutto tali da dover ritenere indispensabile questa riforma. I cancellieri hanno sempre assolto a queste funzioni, e lodevolmente! Essi sono sottoposti, per lo svolgimento di queste mansioni, ad un tirocinio, e devono superare un esame, il cui risultato rappresenta un titolo per la carriera; e non vedo perciò il motivo per il quale queste funzioni devono essere sottratte ai cancellieri, per essere deferite ai conservatori del libro fondiario, i quali, in base all'ordinamento della legge regionale che ha istituito questo corpo di impiegati, hanno fra l'altro un titolo di studio inferiore a quello dei cancellieri, per i quali invece è richiesto il titolo di scuola media superiore. Quindi se una riforma, o meglio un intervento, la Regione deve esercitare in questa materia, non deve essere diretto ad ottenere che lo Stato modifichi una parte essenziale della legge che regola la tenuta del libro fondiario, ma semmai a porre rimedio a certe incongruenze ed a certe lacune, che, da quando l'istituto del libro fondiario è passato dallo Stato alla Regione, si sono verificate; incongruenze e lacune che, chi ha una certa pratica di questa materia per ragioni

di professione o per altro, ha potuto riscontrare anche nell'esame delle disposizioni recentemente diramate dal Ministero di Grazia e Giustizia, dalla Corte d'Appello di Trento e dalla Regione, che sono risultate in tale contrasto, da aver provocato dei veri e propri inconvenienti. Se vi prenderete la briga di leggere la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia e quella della Corte d'Appello di Trento, vi noterete facilmente delle contraddizioni, che anziché chiarificare la situazione che si è venuta a creare in questi uffici la ha, vorrei dire, quasi aumentata. Oggi per esempio, le registrazioni in materia di libro fondiario, anziché essere fatte sui normali registri in uso presso le cancellerie, registri di contenzioso e quelli di non contenzioso, sono fatte su di un quaderno improvvisato, scritte a mano, dando l'impressione della precarietà non dico del provvedimento, ma del modo con cui i provvedimenti in materia di libro fondiario vengono emanati.

Tutto questo avviene perchè ancora non si è chiarito a sufficienza quali sono i rapporti che devono intercorrere fra i conservatori ed i cancellieri, fra i conservatori ed i giudici tavolari. Finché la materia che riguarda il libro fondiario sarà riservata alla competenza del Pretore, cioè del giudice, e fino a quando non saranno sottratti al giudice i poteri che la legge gli riconosce in tale materia, ritengo che le funzioni del cancelliere non possano essere trasferite ai conservatori, perchè i cancellieri sono i normali coadiutori del giudice in tutte le funzioni che egli svolge, sia in quelle di carattere giudiziario come in quelle di carattere amministrativo. Come è noto, la materia riguardante il libro fondiario è essenzialmente giudiziaria, perchè il giudice, nell'emanazione dei decreti e degli altri provvedimenti attinenti a questa materia, compie una vera e propria funzione giudiziaria, quale è l'attestazione di uno stato reale; e perciò non trovo giustificata la proposta avanzata attraverso l'art. 1 di questa legge-voto, e ritengo che queste funzioni devano rimanere ai cancellieri, quali normali coadiutori del giudice nell'esercizio di questa funzione, così come il nostro ordinamento giudiziario prevede. Per quanto poi riguarda l'art. 2, con cui si propone la modifica dell'art. 31 del R. Decreto 28 marzo 1929, nel senso che l'intavolazione possa eseguirsi solo se la procura sia speciale per quel determinato negozio, mi pare che anche qui si vada oltre lo spirito della legge, oltre gli stessi interessi che si hanno nella tutela del diritto, di cui è fatta parola nell'art. 31 della legge sul libro fondiario. Non vedo la ragione per la quale si debba richiedere una procura speciale per l'esercizio di questa funzione, quando ciò è semplicemente quello che stabilisce la legge. Quindi anche qui mi pare che si voglia andare oltre quella che è ormai la prassi, la quale non ha mai dimostrato di essere insufficiente; quindi può benissimo restare così com'è stata praticata fino ad oggi. Per quanto riguarda le proposte di cui agli arti-

coli 3 e 4, ritengo che queste possano essere accettate, rispondendo esse ad un'esigenza che si è verificata attraverso l'uso di questa legge.

Concludendo, sono contrario, per le ragioni esposte, alla modifica che questa legge vuole portare con gli artt. 1 e 2, e sono invece favorevole alle modifiche di cui agli artt. 3 e 4.

FLAIM: Per quanto riguarda l'art. 1 del disegno di legge concordo con quanto ha detto l'avv. Mitolo nella sua chiara illustrazione. A proposito sempre di questo articolo ho poco da dire. Faccio osservare soltanto che proprio la non appartenenza dei conservatori all'amministrazione della giustizia, esclude la controfirma da parte degli stessi del decreto tavolare, e non vedo come si possa creare quella situazione ibrida, in cui il giudice, o il Pretore nella sua veste di giudice tavolare, ha bisogno della controfirma del conservatore, quando sappiamo che l'ordinamento italiano richiede solo la controfirma del cancelliere. Nella relazione è detto chiaro che il Ministro ha voluto escludere la controfirma da parte del conservatore; perciò penso che la cosa più opportuna sia quella di lasciare le cose come sono. Per logica conseguenza anche il secondo comma dell'articolo viene a cadere, perchè se un certo provvedimento viene emesso dall'autorità giudiziaria, è logico che l'originale sia conservato in quella sede. Per quanto riguarda l'art. 2, non so se il cons. avv. Mitolo ne ha inteso lo spirito. La questione, secondo me, è grave, e si ripercuote in tutta la Provincia; è partita da avvocati, da notai e, in modo particolare, dalle parti che ricorrono al loro ministero. La disposizione dell'art. 31 è una disposizione capestro. Anche risalendo alla legge austriaca del 1871 — la quale limitava a un anno, mi pare, la validità delle procure generali — non comprendo perchè ancora oggi dobbiamo tenerci ancorati a disposizioni così restrittive. Anche per una ragione di equità generale, occorre equiparare la nostra Regione a tutte le altre Regioni d'Italia, onde adottare un criterio unico in tutta la Repubblica Italiana. Voi sapete che nella nostra Regione vi sono molti emigranti — non vi parlo poi della mia zona, della Valle di Non, dove si può dire che altrettanti abitanti di determinati paesi si trovano negli Stati Uniti d'America — e voi sapete — e qui mi rivolgo in particolare all'avv. Odorizzi e all'avv. Rosa — quanto viene a costare una procura che viene dall'estero. Un mandato generale che proviene dagli Stati Uniti d'America costa dalle 10 alle 12 mila lire, mentre dalle Repubbliche Sud Americane viene a costare anche 20-25-30 mila lire. Ora la persona che manda una procura generale evidentemente ha piena fiducia nel mandatario; diversamente non lo farebbe. Ora questa legge, che limita soltanto a due anni la validità della procura, è in contrasto con la legge tavolare, con ciò che è stabilito dal Codice Civile per la rimanente parte della Repubblica; perchè è strano e assurdo che a Borghetto una procura valga

due anni, mentre a Peri essa non ha limiti. Perciò si andrebbe incontro ai desideri della nostra gente, dei nostri emigranti, se l'art. 2 venisse modificato nel senso di attribuire efficacia illimitata al mandato generale. Del resto ci sono sempre dei rimedi: c'è l'atto di revoca, e, naturalmente, le estinzioni per morte del mandante o del mandatario. L'art. 3 per me è pacifico. Non ho nessuna obiezione da sollevare.

Mi soffermo piuttosto sull'art. 4. A me sembra che la prima parte dell'articolo sia monca, in quanto, per la dimissione del decreto tavolare in un unico esemplare, penso sia necessaria la richiesta stessa oltre alla elezione del domicilio. Perciò completerei l'articolo in questo senso: dopo le parole « ai sensi dell'art. 141 del Codice Proc. Civ. » aggiungerei: « *che abbiano chiesto la dimissione del decreto medesimo in unico esemplare* ».

Per quello che riguarda il secondo comma di questo articolo, non ritengo necessario l'intervento del notaio o del sindaco, perchè fra il resto c'è la spesa. Mi si dirà che per il Sindaco non c'è alcuna spesa; ma allora dovremmo constatare l'intervento e l'interferenza dell'autorità amministrativa in un campo a lei estraneo. Eventualmente questo potrebbe valere per i certificati di eredità; ma le parti possono tranquillamente firmare l'estremo tavolare senza bisogno di alcuna autentica, perchè la legge non la richiede. Perciò propongo l'aggiunta al primo comma nel senso che ho detto, e la soppressione del resto.

ERCKERT: Es handelt sich da um eine alte Einrichtung, die sich in unseren beiden Provinzen seit dem Jahre 1900 vollauf bewährt hat. Durch die Änderung dieses Grundbuchgesetzes im Jahre 1929 sind gewisse Schwierigkeiten aufgetreten, speziell damals, als die Region die Kompetenz der Führung der Grundbücher übernommen hat. Es handelt sich mehr oder weniger nur um Formalitäten, denn das Gesetz ist gleich geblieben, nur sind im Jahre '29 einige Artikel ausgelassen worden, was zur Folge hatte, dass jetzt gewisse Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Mit dem Moment, wo die Region die Grundbücher übernommen hat ist ein Zwiespalt eingetreten hinsichtlich der Aufgaben des Grundbuchführers und des « cancelliere ». Nun arbeite ich bereits über 30 Jahre in Sachen des Grundbuches und weiss, dass immer nur der Grundbuchführer mit dem Grundbuchrichter die Dekrete unterschrieben hat; so war auch damals der Stand der Grundbuchführer ein ganz abgesonderter gegenüber den « cancellieri ». Kein cancelliere war ermächtigt, im Grundbuchsamt zu arbeiten, wenn er nicht die Grundbuchführerprüfung hatte. Es ist nicht so, dass der Grundbuchführer ein Gerichtsorgan war, sondern er war einem Amt zugeteilt, das in die Gerichtsbehörde eingereiht war. Der Richter hat im Falle der Bewilligung einer Eintragung in das Grundbuch praktisch eine administrative Funktion, und erst wenn ein Streit daraus entsteht, ob die Eintragung gesetzmässig in Ordnung ist

oder nicht, dann tritt der Grundbuchrichter bzw. die nächste Instanz, das Tribunal, oder die « Corte d'Appello », in Erscheinung. Erst diese zweite Phase ist ein Gerichtsakt. Während der ersten, solange die Eintragung « incontestata », also unbestritten ist, sind der Grundbuchführer wie auch der Grundbuchrichter Administrativ-Beamte. Ausserdem ergeben sich auch aus praktischen Gründen verschiedene Schwierigkeiten: wenn wir heute einen Grundbuchantrag einreichen, so muss der Grundbuchführer auch den Grundbuchstand feststellen und muss feststellen, ob der Akt auch mit den bereits bestehenden Eintragungen in Einklang gebracht werden kann oder ob er sich in Einklang findet. Wenn keine Hindernisse vorhanden sind, wird er einfach bewilligt. Es dreht sich ja um die Eigentumseintragung, um die Servituteneintragung, Realrechte aller Art, und ebenso deren Löschungen. Es ist also einfach eine Überprüfung der Grundbuchstandes, und der Richter hat praktisch nur die Kontrolle der « legittimità » inne, er erlässt ein Dekret, das eigentlich nicht unter die Gerichtsbarkeit fällt und auch nicht ein sogenanntes aussergerichtliches Verfahren darstellt, sondern ein ganz eigenes Verfahren ist. Infolgedessen, wenn wir heute einen Grundbuchantrag einreichen, überprüft der Grundbuchführer den Grundbuchstand, er schickt den Akt dem « cancelliere », der cancelliere hat keine Ahnung vom Grundbuch, er hat nichts anderes zu tun als ihn dem Richter vorzulegen, er hat noch einmal die Kontrolle, also praktisch ist er nur dazu da, ein Dekret des Richters, das vom Grundbuchführer überprüft ist, zu unterschreiben, um es dann wieder dem Grundbuchführer zurückzuschicken, der es dann wieder den Parteien zustellt, also ein « doppione », ein Doppel. Ausserdem zeigen sich auch Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung. Nach dem Gesetz muss der Grundbuchsantrag, das Original, beim Grundbuchamt verbleiben, denn es ist ein Bestandteil der Grundbuchakten, ebenso muss das Original oder die Kopie, die vom Grundbuchführer beglaubigt wird, in die Urkundensammlung. Damit stösst man auf Schwierigkeiten, weil der cancelliere wiederum das Originalgesuch haben will, und so hat der Grundbuchführer zum Schluss nur mehr eine Kopie. Dieses Original verschwindet in den ungeheuren Aktenwust der Prätur und man findet es nicht mehr, während zu einer späteren Kontrolle unbedingt im Grundbuchamt die Originale vorhanden sein müssen. Also aus all diesen Gründen ist es notwendig, dass das Grundbuchamt wieder so hergestellt wird, wie es in seiner ursprünglichen Fassung war. Es ist eine Institution, die im italienischen Recht bis heute nicht vorgesehen ist, obwohl sie eine der besten Institutionen ist, die wir besitzen, gegenüber dem alten « Fachbuch », oder dem System der « conservazione », wie es in den alten Provinzen zur Anwendung kommt. Kurzum, der Artikel 1 ist jedenfalls ein absolutes Be-

dürfnis, und es wird von allen Rechtsanwälten, von allen Notären und auch von der gesamten Bevölkerung gewünscht, dass hier Klarheit geschaffen werde in der Kompetenzfrage zwischen dem Grundbuchführer und dem cancelliere, dem cancelliere des Bezirksgerichtes der Prätur, der wirklich mit dem Grundbuchamt gar nichts zu tun hat. Der Artikel 1 ist also absolut notwendig, und ich würde allen empfehlen, diesen Artikel anzunehmen. Auf Grund des Art. 2 wird das bestehende Gesetz dahingehend geändert, dass die Gültigkeit der Vollmacht, die bisher in Grundbuchsachen auf 2 Jahre beschränkt war, auf fünf Jahre ausgedehnt wird, und zwar deshalb, weil man vielfach durch die heutigen Umstände (z. B. durch die Schwierigkeiten, die von Auslandsstaaten bei der Ausstellung von Dokumenten gemacht werden) nicht in der Lage ist, innerhalb 2 Jahren die Dokumente und alles, was für eine Eintragung in das Grundbuch erforderlich ist, einzubringen. Es ist also eine Notwendigkeit geworden, die Dauer der Gültigkeit dieser Vollmacht auf fünf Jahre zu erhöhen. Wenn ein Regionalrat eingewendet hat, dass eine Vollmacht unbegrenzt sein soll, so ist das im allgemeinen richtig, aber im Grundbuchsystem kann das nicht sein, und zwar aus dem einzigen Grund weil Grundbuch nur dann einen Sinn hat, wenn er ordnungsgemäss geführt wird. Wenn es nun aber, wie wir wissen, häufig vorkommt, dass ein Vollmachtsträger ganz einfach die Eintragung nicht macht, weil er vielleicht die Absicht hat, das betreffende Objekt gleich wieder einer anderen zu verkaufen, um dann schliesslich und endlich alles in einem zu erledigen, so hat dies zur Folge, dass der Grundbuchstand nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Jedenfalls ist die Beschränkung der Vollmacht in Grundbuchsachen notwendig, und diese Verlängerung der Dauer ist meines Erachtens nur deshalb berechtigt, weil eben die Umstände es mit sich gebracht haben, dass viele Akten in dieser Zweijahresspanne nicht erledigt werden konnten. Was den 3. Artikel anbelangt, so ist auch die Änderung dieser Bestimmung notwendig. Es gab im alten österreichischen Gesetz einen Artikel, der ausdrücklich bestimmte, dass der Grundbuchrichter bzw. der Grundbuchführer jedem, der im Grundbuch eingetragen war, eine Frist stellen konnte, um gewisse Unregelmässigkeiten, z. B. Nichtdurchführung von Löschungen, zu klären. Auch dieser Artikel ist leider im Jahre '29 nicht mehr mitaufgenommen worden. Es ist daher notwendig, dass der Grundbuchrichter bzw. der Grundbuchführer die Möglichkeit hat, eine Partei zu zwingen, ihren Grundbuchstand in Ordnung zu bringen. Es hat keinen Sinn, dass Vormerkungen, die gleichbedeutend sind mit einer bedingten Eintragung eines Rechtes, zu einem späteren Zeitpunkt nicht eingehalten werden. Und der letzte Punkt ist insofern von Bedeutung, als die Zustellung der Grundbuchdekrete an eine einzige

Person bezw. mit einem einzigen Dekret erfolgen kann, was sehr praktisch ist, weil ja meistens mehrere Parteien zusammen einen Vertrag schliessen und ihn von einem Notar oder Rechtsanwalt durchführen lassen. Die Zustellung an ein bestimmtes Domizil ist bequem, und es hat hierbei praktisch keinen Zweck, dass der betreffende Domiziliatar 10 Dekrete bekommt, wenn ihm eines leicht genügt. Was den letzten Absatz betrifft, dass die Unterschriften « autenticata » sein sollen, halte ich eigentlich auch nicht für notwendig, denn jeder Grundbuchantrag kann von einer Partei ohne notarielle Beglaubigung eingebracht werden. Das ist der Grundsatz beim Grundbuch. Nur wenn es sich um Änderungen von Rechten handelt, um irgendwelche Eintragungen, die ohne Urkunde gemacht werden, nur dann ist die notarielle Beglaubigung erforderlich. Für die Eintragung jedoch, für die Erwählung eines Domizils, ist ein notarieller Akt nicht erforderlich, abgesehen davon, dass dabei Spesen entstehen. Wenn aber dieser Artikel vom Regionalrat angenommen wird, so werde ich mir erlauben, hier noch einen Zusatz zu machen, dass die Domizilerwählung, die Beglaubigung der Unterschriften, auch durch einen Rechtsanwalt erfolgen kann, weil ich nicht einsehe, warum dies der Bürgermeister und der Notar machen könne und nicht auch der Advokat, der im Prozessverfahren ohne weiteres eine « delega in calce » beglaubigen kann. Ich bin daher — und ich glaube auch meine Gruppe — dafür, dass wir für dieses Gesetz stimmen.

Mi permetto ora di esprimermi in italiano. Il libro fondiario è una istituzione che funziona nelle nostre due provincie già da cinque anni. Una istituzione è buona solo se funziona; e in questo caso, in seguito al passaggio della gestione del Libro Fondiario alla Regione, è sorta una certa difficoltà fra cancellieri e conservatori. Volevo osservare che anche prima del 1929 il conservatore era un impiegato a sè stante, sebbene aggregato alla Pretura, ma nessun cancelliere della Pretura poteva fare il conservatore se non aveva un titolo specifico per questo servizio. Neppure gli attuali nostri cancellieri hanno fatto l'esame di conservatore, e solo quando avranno superato l'esame di conservatore potranno espletare questo servizio. Il conservatore ha il compito di vedere se il documento, in base al quale si chiede la iscrizione, sia conforme allo stato tavolare e se sia legittima l'iscrizione, mentre il giudice ha il compito di emettere il decreto, il quale è controfirmato dal conservatore e mai dal cancelliere della pretura. Anche per ragioni pratiche, dichiaro la mia adesione all'art. 1, affinché siano ben distinte queste due competenze, anche per una manifesta necessità pratica. Infatti, quando si presenta una istanza tavolare, il conservatore deve esaminare se il documento è conforme allo stato tavolare, e quindi passa la pratica al

giudice tavolare che in questo caso assume una duplice figura: quella di giudice, e, trattandosi di iscrizioni, di funzionario amministrativo. Il decreto deve essere controfirmato dal conservatore e non dal cancelliere, il quale è rimasto completamente estraneo al provvedimento. E poi ci sono altre ragioni. La istanza con la quale si chiede una iscrizione, per legge deve rimanere presso gli uffici tavolari e non presso la Pretura, perchè la istanza fa parte della iscrizione, come anche la raccolta dei documenti. Diversamente il cancelliere dovrebbe passare l'istanza originaria alla pretura e ricevere una copia autenticata o viceversa. Quindi, per adottare un miglior sistema del Libro Fondiario, è opportuna la modifica proposta.

Per quanto riguarda il secondo articolo, è necessario aumentare l'efficacia della delega o della procura, perchè tante volte i documenti dall'estero non si ricevono tempestivamente, talchè in due anni non è possibile tante volte eseguire l'atto nel libro fondiario. Uno dei signori consiglieri ha detto che la procura non dovrebbe avere un limite, ma il libro fondiario è un'istituzione che deve corrispondere allo stato attuale delle cose, ed essere sempre aggiornata. Questo è lo scopo principale del libro fondiario: che le iscrizioni corrispondano alla realtà. Quindi è necessario limitare queste procure, in modo che chi ha un mandato sia costretto a fare sollecitamente l'iscrizione. L'art. 3 ha la giustificazione della prenotazione, la quale non è altro che un'iscrizione condizionata; per cui occorre la possibilità di costringere chi ha richiesto la prenotazione a trasformarla in intavolazione. Altrimenti avviene che molte prenotazioni non vengono mai giustificate. O si cancellano le prenotazioni o si giustificano e si fa l'intavolazione. Questo è assolutamente necessario; del resto anche nella vecchia legge tavolare era data facoltà al giudice tavolare di invitare ognuno che avesse un'iscrizione non corrispondente, a farla cancellare o di giustificare. Questa disposizione è stata omissa nel 1929; perciò è necessario inserirla ora. L'ultimo articolo, secondo me, è anche utile, perchè quando si tratta di iscrizioni nel libro fondiario, normalmente sono sempre più i partecipanti. Quando il notaio fa l'istanza per 10 eredi, non è necessario che siano notificati dieci decreti, ma ne basta uno. Quindi il sistema di chiedere il domicilio è utile.

Per quanto riguarda il secondo comma, io non lo riterrei proprio necessario, perchè nel sistema del libro fondiario non occorre nessuna autentica per l'istanza tavolare. Solo quando si chiede l'iscrizione al libro fondiario extra documento ci vuole l'autentica della firma, secondo la legge vigente; se uno invece fa la domanda di elezione di domicilio nello studio di un avvocato non occorre l'autentica delle firme. Se il Consiglio riterrà opportuno questa norma, mi permetterò di proporre un emendamento nel senso che le firme possano essere au-

tenticate non solo dal notaio o dal sindaco, ma anche dall'avvocato o dal procuratore, il quale anche nella procedura civile è autorizzato ad autenticare la firma per una delega in calce; e questo è meno di una delega in calce. Credo che anche il mio gruppo sarà d'accordo con questa legge voto.

MITOLO: Dopo aver sentito quanto dichiarato dai cons. dr. Flaim e avv. Erckert, devo insistere nelle obiezioni che ho mosso a questa iniziativa. Quando l'avv. Erckert, richiamandosi all'ordinamento austriaco, dice che il conservatore del libro fondiario è un organo a sè stante, dimentica che egli apparteneva pur sempre all'ordinamento giudiziario. Non era un cancelliere, era un conservatore del libro fondiario — non ricordo il termine esatto — ma era tuttavia un organo ausiliario del giudice tavolare e apparteneva all'ordinamento giudiziario, come il giudice.

Questa proposta di legge tende a trasferire da un ordinamento all'altro le funzioni che sono strettamente connesse con quelle *giurisdizionali*; tende a trasferire da un ordinamento giudiziario a un ordinamento amministrativo regionale le funzioni che fino ad oggi sono state svolte dai cancellieri, che, come è noto, appartengono all'ordinamento giudiziario come all'ordinamento giudiziario appartiene il giudice tavolare, che è il pretore. Questa è la novità, la delicatezza, la gravità della proposta che viene presentata. Fino a quando l'ordinamento italiano è quello che è, l'ausiliario del giudice, nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, è il cancelliere, non può essere altri che il cancelliere. Per questo motivo sono nettamente contrario a questa proposta. Ripeto che di questo avviso era anche la legge austriaca che regolava la tenuta del libro fondiario, trasferita poi nel nostro ordinamento legislativo.

Per quanto riguarda l'art. 2 non approvo l'aumento del termine da due a cinque anni per la validità della procura speciale; e ciò proprio per i motivi che ho saputo illustrare l'avv. Erckert. In questo campo sono per una restrizione, e vorrei anzi che fosse conservata la validità di due anni. La legge austriaca limitava ad un anno, noi l'abbiamo portata a due anni con la legge del 1929, proprio per evitare i pericoli messi in evidenza dall'avv. Erckert. Se lasciamo che la procura abbia una validità illimitata, andremo incontro a quei pericoli che spesso si sono verificati, e che l'avv. Erckert ha fatto presenti. Per l'art. 3, accetto la proposta di modifica che è stata fatta, ed anche all'art. 4 sono d'accordo con quella aggiunta che l'avv. Erckert vuole presentare, la cui mancanza avevo pure io rilevato, rileggendo l'articolo. Infatti se il notaio ed il sindaco sono facoltati ad autenticare le sottoscrizioni delle parti, lo è altrettanto l'avvocato, in virtù di una norma del Codice. Se l'avv. Erckert presenterà la proposta di modifica sarò lieto di sottoscriverla.

VINANTE: La istituzione del libro fondiario — come giustamente ha detto l'avv. Erckert — è buona solo se è funzionante. Ora in questa proposta di voto si apportano degli emendamenti per renderla più funzionante; però non ci si preoccupa di renderla funzionante per quanto riguarda le intavolazioni delle piccole proprietà. Noi oggi riscontriamo che molti trasferimenti di proprietà, specialmente se la proprietà è piccola e povera, non vengono effettuati, perchè il costo di trasferimento è maggiore del valore della proprietà; e così dove c'è la polverizzazione delle proprietà avviene che la intavolazione non rispecchia più la reale proprietà, il reale possesso. Questo lo posso dimostrare, perchè in una recente trattativa di acquisto di terreno per la costruzione di una centrale — che poi è stata abbandonata — di 20 proprietari ben 12 non erano intavolati nel Libro Fondiario. Vorrei perciò pregare il Consiglio di esaminare la possibilità di rendere meno costoso il trasferimento di queste proprietà. Io chiedo — e il dott. Flaim sarà contrario perchè naturalmente si intaccherebbero i diritti dei notai — chiedo se non potremmo affidare — noi dobbiamo scendere al lato pratico, dott. Flaim! — fino a una determinata cifra, che rappresenta la competenza pretorile, il diritto di autenticare le firme ai segretari comunali, che sono dei pubblici funzionari.... Attraverso questa riforma si potrebbe forse ottenere l'aggiornamento del Libro Fondiario; in caso diverso noi vedremmo moltiplicarsi i suddetti inconvenienti. Non so, forse presenterò un emendamento, sentirò se qualche collega me lo firma, per poter introdurre questa innovazione.

Per quanto riguarda l'art. 2 sono d'accordo sulla proposta di estendere la validità della procura a cinque anni; non entro nel merito, perchè mi pare sia stato sufficientemente illustrato dal dott. Flaim. Succede sovente che molte procure, quando si crede di poterle usare, sono già scadute; e pensare che esse costano più della notifica del decreto tavolare. Io non so se vale la pena di introdurre codeste cautele, perchè occorre tener presente il fatto che l'autentica delle firme costa più che il diritto di notifica del decreto tavolare.

MITOLO: Dall'avvocato non costa niente!

VINANTE: Il diritto di notifica?! Altro se costa!

MITOLO: Dall'avvocato non costa niente: 60 lire!

ODORIZZI. Lui parla di notifica, e Lei dell'autentica!

VINANTE: Perciò penso che forse si potrebbe, anche in questo caso, anzichè passare direttamente alla intavolazione dei decreti tavolari, lasciare un termine di 15-20 giorni di transizione, ammettendo una prenotazione. Alle volte infatti può succedere che la intavolazione immediata di un certificato di eredità sorprenda il proprietario, dato che è un atto del domiciliatario.

Vorrei proporre perciò che si ammettesse una prenotazione, la quale darebbe la possibilità agli interessati di presentare eventuali ricorsi contro le errate dimissioni di decreti.

BENEDIKTER: Sono state citate dall'avv. Mitolo le Norme di Attuazione in merito alla legge-voto che stiamo discutendo ed in particolare in merito all'art. 1. A norma dell'art. 45 delle Norme di Attuazione del 30 giugno 1951 la competenza amministrativa e la potestà amministrativa sono trasferite per intero dallo Stato alla Regione. Sappiamo che il conservatore del libro fondiario è oggi l'unico che detenga la responsabilità amministrativa per la formazione dei decreti tavolari, e, comunque, per la formazione di tutti gli atti emananti dagli uffici tavolari. Non c'è altra persona competente per la formazione di tali atti, all'infuori del conservatore, che è effettivamente competente nella materia e che può quindi, con la sua persona, garantire la sostanziale rispondenza degli atti allo stato tavolare, e quindi la sostanziale legittimità degli atti stessi. E quindi se la funzione amministrativa è passata interamente alla Regione, anche la responsabilità amministrativa, che si estrinseca in questa controfirma, deve essere aggiudicata al conservatore, in quanto la controfirma del cancelliere — che non ha più nessuna competenza in materia — rappresenta effettivamente un'anomalia, un inutile relitto, dopo il passaggio delle competenze alla Regione. Dal punto di vista pratico è addirittura un assurdo. Quindi non si può che raccomandare l'accoglimento, da parte del Consiglio Regionale, di questa proposta di modifica di un articolo di legge nazionale, che traduca in atto quella che è una situazione di fatto ed anche di diritto in base allo Statuto di autonomia, e che va così resa più aderente ad una normale divisione di lavoro fra le due competenze e le due funzioni: giudiziaria ed amministrativa. Per quanto concerne il titolo di studio, è vero che gli attuali conservatori — che stanno terminando fra poco il periodo di prova di un biennio — sono stati ammessi anche con il titolo di studio di scuola media inferiore; posso però annunciare che è in elaborazione un disegno di legge che dovrebbe portare alcune modifiche alla nostra legge sull'istituzione dell'ufficio del libro fondiario, con cui, fra l'altro, si vorrebbe portare il titolo di studio alla scuola media superiore. Non so spiegarmi, da un punto di vista obiettivo, una certa animosità che si rispecchia nella orazione dell'avv. Mitolo — animosità dei cancellieri e non dell'avv. Mitolo — i quali si sono, in un certo senso, soffermati ed accaniti contro questo art. 1, che toglie loro la controfirma, dopo che l'intera competenza amministrativa e tutti gli altri diritti di segreteria sono stati loro sottratti con le precedenti Norme di Attuazione e la legge regionale. Quindi nulla viene loro tolto più di quanto non sia stato nella sostanza già sottratto a loro stessi, in

quanto la firma non comporta per loro nè oneri nè onore nè altro vantaggio.

Quindi credo che si possa senz'altro raccomandare al Consiglio l'approvazione di questa proposta di articolo, perchè sia poi recepito nella legislazione nazionale. Per quanto concerne l'art. 4, ritengo che si possa tranquillamente accogliere l'emendamento aggiuntivo, inteso ad estendere anche agli avvocati la facoltà di autenticare le sottoscrizioni delle parti.

FLAIM: Mi permetto di insistere nuovamente e di pregare il Consiglio di aderire alla estensione della validità della procura generale, per i motivi anzidetti e per varie ragioni di opportunità. Se eventualmente non si potesse accedere alla soluzione nel senso di attribuire illimitata efficacia al mandato generale, si voglia per lo meno aumentare il termine da cinque a dieci anni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la chiusura della discussione: unanimità. Passiamo alla discussione per articoli.

All'art. 1 ci sono emendamenti aggiuntivi e soppressivi.

L'emendamento aggiuntivo dice: « In deroga all'art. 31 della legge 28 marzo 1929 n. 499 e all'art. 2657 del Codice Civile, i segretari comunali sono autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private da intavolarsi, quando il valore dell'oggetto non superi la somma di L. . . . ». F.to Vinante, Scotoni e Raffaelli. Questo emendamento non ha alcun riferimento agli articoli in discussione; sarebbe quindi un articolo nuovo.

VINANTE: Nuovo!

PRESIDENTE: Il libro fondiario è un magnifico gioiello, che purtroppo non ha ancora trovato la sua incastonatura nella legge; e per ottenere ciò bisognerebbe includere nella legge anche le altre istituzioni collaterali, già previste nella legge austriaca, come il giudice pupillare ecc. Finchè il libro fondiario non verrà regolato in modo definitivo, penso che convenga a tutti di trovare un modo pratico per attuare quella riforma, che è ritenuta necessaria. La sua proposta, cons. Vinante, incontrerebbe delle ostilità gravissime, e Lei capisce dove.....

VINANTE: Lo so!

PRESIDENTE: Perciò non ritengo opportuno di includerla ora nella legge come un emendamento qualsiasi, perchè non andrà. Può darsi che non vada neanche l'art. 1, come abbiamo appreso dalla discussione; ma c'è una cosa che è dettata da motivi di carattere pratico: è meglio che il decreto sia firmato da chi è pratico della materia piuttosto che da chi vi è estraneo. Loro sanno che i pretori vengono dalle vecchie provincie, si fermano poco e passano. La stessa cosa si può dire dei

cancellieri. Di qui la necessità di regolare la materia, nel senso proposto all'art. 1.

VINANTE: Lo propongo come articolo nuovo.

PRESIDENTE: Allora 4 bis. C'è poi una proposta di soppressione. Chi è d'accordo per la soppressione dell'art. 1 è pregato di alzare la mano: 4 favorevoli, maggioranza contraria, 4 astenuti. L'emendamento pressivo è respinto.

Chi è favorevole all'art. 1 così come è, è pregato di alzare la mano: maggioranza, 4 contrari, 4 astenuti.

Art. 2. Al secondo comma è proposto il seguente emendamento: « Le procure generali sono valide agli effetti delle operazioni tavolari, fino alla loro estinzione ». F.to Flaim, Paris e Malignoni.

Chi è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano: 4 favorevoli, maggioranza contraria.

Pongo in votazione l'art. 2 nella sua dizione integrale: maggioranza.

Art. 3. E' posto in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4. Vi sono due emendamenti aggiuntivi. Dopo le parole « Codice proc. civ. » aggiungere « e che abbiano chiesto la dimissione del decreto tavolare medesimo in unico semplare ». Per il IV comma è proposta la soppressione. Questi emendamenti sono firmati da Flaim, Paris e Malignoni.

L'altro emendamento propone di inserire, dopo le parole « o del notaio », le parole « o dall'avvocato o procuratore legale ». F.to Erekert, Dalvit, Mitolo.

In ordine di presentazione pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo: « e che abbiano chiesto la dimissione del decreto tavolare medesimo in unico esemplare ».

ODORIZZI: Lei vuole dire la notificazione?

FLAIM: Anche la dimissione in un unico esemplare! Non le sembra più chiaro?

ODORIZZI: Per me è chiarissimo già così. La situazione è che questo primo comma dell'articolo 4 si riferisce alla presentazione della domanda di notifica di intavolazione fatta da più interessati, vuoi perchè facenti parte di una collettività ereditaria, vuoi perchè facenti parte di una collettività che ha acquistato un immobile, e così via. Queste parti nominano un unico domiciliatario; e con tale nomina intendono anche chiedere che la notificazione del provvedimento venga fatta in un unico esemplare e a quel domiciliatario. E' un po' come avviene in campo contenzioso per i mandati rilasciati a più avvocati, dove la notifica si fa in unico esemplare e al domiciliatario. Per me è sufficientemente chiaro e non avrei preoccupazioni di sorta.

FLAIM: Non vorrei che con la elezione di un unico domiciliatario venissero notificati più decreti tavolari.

ODORIZZI: No, perchè dice appunto « è ammessa la notificazione in un unico esemplare ». E' ben chiaro!

FLAIM: Nella sostanza siamo d'accordo. Si tratta eventualmente di chiarire meglio la dizione.

PRESIDENTE: Allora ritiriamo questa prima parte, cons. Flaim?

FLAIM: Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE: Me'to ai voti l'emendamento, secondo cui all'ultimo comma, dove è detto « notificato dal notaio », si aggiunge « o dall'avvocato o procuratore legale ». Chi è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

FLAIM: C'era un mio emendamento precedente, riguardante il IV comma. Ho ritirato il primo, ma il secondo intendo mantenerlo.

PRESIDENTE: Abbiamo votato l'aggiunta quasi all'unanimità! Hanno approvato l'aggiunta « o dall'avvocato o procuratore legale »: mi pare quindi che sia sorpassato!

L'art. 4 bis, a firma Vinante, Raffaelli e Scotoni, dice: « Per quanto riguarda il certificato di eredità, previsto dall'art. 3 della L. T., la intavolazione dello stesso, nei casi di nomina di un domiciliatario comune, è preceduta da una prenotazione e l'intavolazione può essere eseguita soltanto dopo trascorso un termine di un mese dalla domanda di intavolazione ».

VINANTE: L'ho illustrato nel mio intervento. Si intende con ciò di ovviare all'inconveniente che nello stesso giorno avvenga la emissione del certificato di eredità, l'emissione del decreto tavolare ed anche un contratto di vendita. Per questo si stabilisce un termine fra la emissione del decreto di eredità e il decreto tavolare, in modo che non avvengano abusi da parte di coeredi. Badate che i certificati di eredità molte volte sono errati! Recentemente si è ammesso un quarto legato che, esaminati i documenti, non aveva ragione di essere! E' una precauzione. Se il Consiglio l'accetta, va bene; altrimenti, pazienza!

ODORIZZI: Guardi, cons. Vinante, che questa materia, relativa alla regolarizzazione del diritto di proprietà nei trasferimenti immobiliari, come Lei giustamente ha premesso, è quanto mai delicatissima. Il legiferare in ordine ad istituti che hanno avuto la sanzione di esperienza secolare è anche cosa che va fatta con molta prudenza. Il testo dell'articolo da Lei proposto, avrebbe in ogni caso bisogno di approfondimento e di chiarimento, ed andrebbe anche spiegato un po' più estesamente anche nella sua funzione. Gli istituti, di cui si parla qui, sono diversi. *Certificato di eredità*, quindi situazione considerata solo per quanto riguarda le suc-

cessioni previste dall'art. 3 della legge; *Intavolazione* dello stesso nei casi di nomina di un domiciliatario: si deve far precedere da una prenotazione, anche se non si sa se vi sarà la nomina del domiciliatario? Bisogna riflettere a lungo. Personalmente sono alieno dal formulare, su due piedi, articoli di tale complessità e difficoltà. E' già stato detto che questa legge sui libri fondiari dovremo riprenderla in esame per qualche modifica più estesa; e allora potranno essere prese in considerazione le esigenze che Lei ha prospettato anche in ordine al trasferimento delle proprietà minime che sono realmente oberate. Creda che anche la formulazione di questi 4 articoli ha richiesto un lavoro paziente di studio di revisione e di limatura. Possiamo eventualmente accettare come raccomandazione, come suggerimento, la proposta che la cosa venga meglio approfondita e studiata; questo è quanto possiamo fare ora.

BENEDIKTER: Posso aggiungere che per la istanza posta dal cons. Samuelli, la Giunta Regionale ha già deliberato nel mese scorso l'insediamento di una commissione, che ha il compito di studiare il coordinamento di tutta la legislazione tavolare con il nuovo Codice Civile, come era previsto nelle Norme di Attuazione del Codice Civile stesso. In questa sede potremo accogliere le due proposte da Lei avanzate, per la formulazione di una legge-voto, che avrà una estensione molto più vasta dell'attuale, e che andrà anche alla sostanza delle cose in più di un punto da Lei sollevato.

VINANTE: In seguito alle dichiarazioni del Presidente e dell'Assessore, che hanno accettato come raccomandazione di porre allo studio questa eventuale proposta, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, pongo in votazione l'art. 4 con l'emendamento già approvato: maggioranza, 3 astenuti.

(Segue votazione a scrutinio segreto). Il disegno di legge per le modificazioni al Libro Fondiario è approvato con 36 voti favorevoli, 4 contrari e 5 schede bianche.

Punto 3° dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge per l'approvazione dello Statuto della costituenda S. p. A. « Centrali Ortofrutticole Trentine - Trento ».

La parola all'Assessore all'Industria e Commercio per la lettura della relazione.

BERLANDA: Penso di non tediare con la mia relazione i signori consiglieri, in quanto le relazioni della Commissione Industria e Commercio e della Commissione Finanze e Patrimonio, non solo hanno accolto il disegno di legge proposto, ma ne hanno raccomandato l'accoglimento da parte del Consiglio Regionale. Perciò ritengo superfluo leggere la relazione dell'Assessorato, quando c'è una sintesi anche più completa dello stesso indirizzo da parte delle Commissioni legislative com-

pe'enti, e quindi propongo al Consiglio di ritenere per letta la mia relazione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta dell'Assessore Berlanda: unanimità.

La parola al Presidente della Commissione all'Industria e Commercio per la lettura della relazione.

GELPI: (legge la relazione della Commissione all'Industria e Commercio).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione al Bilancio e Patrimonio.

GELPI, Vice Presidente della Commissione (dà lettura della relazione della Commissione per le Finanze e Patrimonio).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sulle relazioni testè lette.

(Nessuno chiede la parola). Se nessuno prende la parola, metto in votazione il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Art. 1 della legge.

RAFFAELLI: Mi pare che si dovrebbe passare prima all'esame dello Statuto....

ODORIZZI: Pare anche a me.

RAFFAELLI: E' inutile approvare lo Statuto senza prima averlo esaminato!

ODORIZZI: E' giusto!

PRESIDENTE: Passiamo allo Statuto.

DEFANT: Mi sono astenuto dall'intervenire nella discussione generale perchè ritengo più opportuno intervenire nella discussione dello Statuto, dove si potranno affrontare in modo più preciso tutti i problemi, che necessariamente devono essere affrontati. Però prego il Presidente, se lo ritiene opportuno, di rimettere la discussione al pomeriggio.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15.

(Ore 12.15).

Ore 15.

(Assume la presidenza il Vice Presidente dott. Silvio Magnago).

PRESIDENTE MAGNAGO: La seduta è riaperta.

Art. 1 dello schema di Statuto della S. p. A. « Centrali Ortofrutticole Trentine ». La discussione generale è chiusa. E' stato regolarmente votato il passaggio alla discussione degli articoli.

Art. 1. E' posto ai voti l'art. 1: approvato.

Art. 2.

DEFANT: Se noi esaminiamo la relazione del dott.

Tradardi, ci salta all'occhio un particolare che egli, in qualità di relatore della progettata opera, mette continuamente in rilievo. Ed infatti, a pagina 4 della sua relazione, inizia affermando il carattere pubblicistico e più esplicitamente negando il carattere speculativo dell'impresa. Perciò vorrei sottolineare che questa relazione è interessantissima appunto per questo spirito di alta comprensione e dell'orientamento di questa attività che mostra il prof. Tradardi. Dice: « Infine un esercizio di lavorazione ausiliaria » — cioè una lavorazione che non entra in concorrenza con le piccole aziende che da tempo svolgono l'attività particolare della lavorazione nella nostra Regione — « è assicurato da un ente non avente carattere speculativo ». A pag. 6 ritorna su questo concetto e dice: « L'Istituto per il commercio estero aveva considerato necessario occuparsi del problema ortofrutticolo ecc. », concludendo che era stato formato un consorzio per la gestione di un centro di conservazione per la lavorazione ortofrutticola nell'Italia meridionale, col concorso del Banco di Napoli e di Sicilia nonché delle categorie interessate.

A pag. 6 prevede appunto la struttura amministrativa basata sulla collaborazione fra enti pubblici in rappresentanza delle varie collettività e delle categorie interessate. Lo spirito pubblicistico non lo abbandona mai nella sua relazione. A pagina 6 mette anche in rilievo un altro fatto, cioè *l'industria del freddo*. Sono sempre stato convinto, e l'ho espresso in tutte le occasioni della passata legislatura, che là dove l'iniziativa privata non possa intervenire a favore dello sviluppo economico della Regione, deve intervenire necessariamente l'ente pubblico; e ciò è la giustificazione eminente dell'attività pubblicistica nel campo economico.

Nella nostra provincia l'attività dell'industria del freddo è esercitata da due piccole società, le quali sono sovraccariche di lavoro e non possono far fronte a tutte le esigenze che nei momenti di punta e anche di ordinaria amministrazione devono svolgere. Si deve perciò concludere che da noi manca l'industria del freddo.

MITOLO: In questa stagione!

DEFANT: Sì, appunto in questa stagione! Anche in questa stagione, per determinate attività è necessario il freddo organizzato, provocato artificialmente ed intelligentemente, e non quello generico della natura, che non serve. Il relatore lo conferma citando gli impianti dell'Italia del Nord e della Germania, i quali, a suo dire, sono dotati delle più moderne attrezzature sia dal punto di vista del frigorifero che da quello degli uffici ausiliari. Resta tuttavia, come fatto giuridico preminente, il carattere decisamente pubblicistico di tutte queste imprese create in Italia e all'estero. Perciò queste iniziative non devono tornare a vantaggio esclusivamente del produttore o del consumatore o esclusivamente del commerciante o intermediario, ma devono tener con-

to degli interessi di queste tre categorie, che poi insieme formano la collettività. Poi a pagina 9 della sua relazione continua: « Si tratta come si vede, dice il dott. Tradardi, di una serie di servizi pubblici tutti già in atto nel traffico ortofrutticolo, ma che nel caso specifico vengono organicamente riuniti ». Quindi anch'egli sottolinea l'orientamento e lo spirito pubblicistico di questa iniziativa, cioè l'intervento dell'ente pubblico, sia pure associato ad altri enti, per sopperire alle esigenze preminenti dell'economia che non possono essere soddisfatte da iniziative individuali. Nel caso particolare è da escludere che l'iniziativa individuale subentri a questa nostra iniziativa particolare; è da escludersi perchè, se qualcuno avesse avuto l'idea di farlo, sarebbe stato immediatamente scoraggiato da una serie ininterrotta di difficoltà di carattere giuridico, finanziario, organizzativo ecc., che doveva necessariamente incontrare. L'art. 2 dello Statuto dice: « La sede della Società è in Trento ». L'articolo dice inoltre: « Mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti stabilimenti e magazzini anche in altri luoghi ». È un cenno abbastanza chiaro ai futuri sviluppi della società; ma il solo fatto che qui si cerca di configurare giuridicamente questa attività in società per azioni, questo solo fatto esige per contropartita che anche nello Statuto di questa società per azioni venga esplicitamente dichiarato che il fine di questa società è di carattere prettamente pubblico, cioè che non ha a che vedere in minima parte con interessi particolari, non dico privati, ma particolari. Capisco che si deve remunerare il capitale investito dalla Cassa di Risparmio di Trento e necessariamente da altro ente bancario locale, ma, al di fuori di questa remunerazione, l'indirizzo deve essere pubblico, deve favorire il produttore, deve favorire lo intermediario, il commerciante, ed, attraverso queste due categorie, la intera collettività. Qui manca, secondo il mio modo di vedere, questo accenno esplicito alle funzioni pubblicistiche della società, come esigemmo nel caso della società « Avisio ». Se fosse stata adottata la configurazione giuridica di consorzio, come in occasione della società per azioni « Avisio », allora sarebbe implicita la finalità pubblicistica; ma sappiamo quali difficoltà, specialmente negli affari giudiziari, incontri il consorzio e sappiamo quanti ostacoli di natura burocratica potrebbero ritardare l'attuazione di questo progetto; per cui la Giunta è ricorsa alla forma della società per azioni. Io la accetto, purchè questa società dichiari esplicitamente nel suo Statuto che le sue finalità sono prevalentemente pubblicistiche, cioè che l'orientamento generale della società nel futuro è quello di servire la comunità, e non quella o questa categoria di cittadini. Solo a questa condizione posso accettare la configurazione giuridica della società per azioni; perchè altrimenti la società per azioni potrebbe servire il capitale privato anzichè quello pubblico. Ho detto in altre occasioni che

l'immissione di capitale pubblico nelle società per azioni può portare dei contrabbandi di capitale pubblico a favore dei privati; ed è per questo che dobbiamo dichiarare in chiare parole che tutto quello che si farà in questo senso avrà finalità di bene collettivo. Per questo propongo all'articolo 2 o anche all'art. 3....

ODORIZZI: All'art. 3!

DEFANT: l'inserzione della dichiarazione che la finalità della società è *prevalentemente pubblicistica*, pur tenendo presente la compartecipazione degli enti bancari. E' bene che queste compartecipazioni siano remunerate, se non come nel campo privato, almeno, come giustamente afferma qui il dott. Tradardi, nella forma di Buoni del Tesoro. Ripeto: posso approvare questo Statuto solo se viene esplicitamente inserita la dichiarazione della finalità pubblicistica di tutta l'intrapresa, perchè così si ha la garanzia che il produttore, il commerciante e il consumatore, saranno garantiti anche in sede di statuto; e qualsiasi osservazione che faranno i sindaci della società dovrà essere senz'altro accolta.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.
Art. 3.

PARIS: Faccio notare che la Commissione che ha esaminato questo statuto, l'ha anche emendato, ha posto certi articoli, e ha cercato di renderlo più organico. Ora il Presidente non è intervenuto, il vice Presidente nemmeno, mentre noi non abbiamo nemmeno copia delle modifiche proposte in sede di Commissione. Ora, vorrei conoscere la ragione di questa mancanza.... La nostra procedura è errata, perchè la discussione in Consiglio deve avvenire sul testo elaborato dalla Commissione legislativa.

PRESIDENTE: Esiste un testo della Commissione?

GELPI: Non esiste! Lei sa benissimo, on. Paris, che quando siamo passati alla lettura dei singoli articoli nessuna proposta è stata fatta, e quindi si ritenne approvato il testo della Giunta. Dal momento che in Commissione il testo integrale della Giunta è passato senza obiezioni, è logico che anche in Consiglio la discussione avviene sul testo originale. Comunque Lei può ancora proporre eventuali emendamenti.

FRONZA: C'è il verbale!

PARIS: Se i membri della Commissione propongono degli emendamenti che, pur senza andare in votazione, sono accettati, devono essere accennati nella relazione e quindi comunicati ai consiglieri. Ora questo non è avvenuto. Non so se è dovuto al fatto che il Presidente non è addentro alle cose... Nè d'altra parte voglio ora ritardare la discussione dell'argomento, che, per me, è una delle poche cose ottime che la Regione ha fatto. Se la Regione ha lavorato per cercare di mi-

gliorare questo Statuto, si produca almeno nella dizione concordata in Commissione!

PRESIDENTE: Il Consiglio discute sul testo della Commissione, se c'è, ma se la Commissione non ha cambiato una virgola al testo originale, è chiaro che si discute sul testo della Giunta. Dalla relazione non risulta alcuna proposta di modifica. D'altra parte la relazione è stata letta ed accettata; i membri della Commissione sono liberi, durante la discussione degli articoli, di presentare emendamenti. Stando così le cose, il richiamo dell'on. Paris non è giustificato.

DEFANT: Mi consta, a questo riguardo, che tutti i consiglieri hanno aderito al concetto generale esposto nella relazione della Giunta, pur riservandosi in sede di Consiglio di presentare qualche emendamento. Conseguentemente devo dichiarare che non era stato dato incarico al Presidente di inserire delle modifiche nella relazione. C'è il verbale! Anch'io mi sono riservato tale libertà, e quindi colgo adesso l'occasione.

PRESIDENTE: Al primo comma dell'art. 3, ora letto, è stato presentato un emendamento aggiuntivo — a firma Defant, Samuelli e Menapace — per aggiungere dopo la parola « società » le parole « avente finalità prevalentemente pubblicistiche ». Chi chiede la parola su questo emendamento?

SCOTONI: L'avevo chiesta prima, nella precedente discussione.

PRESIDENTE: Non c'è il Suo nome fra i prenotati.

SCOTONI: Volevo fare due domande: questo testo da chi è stato elaborato? Seconda domanda: qual'è la data di presentazione di questo disegno di legge al Consiglio Regionale?

PRESIDENTE: Il testo è stato elaborato nella riunione del 12 gennaio 1953. Non so rispondere alla Sua seconda domanda, ma avrà subito una risposta.

BERLANDA: Come i signori Consiglieri vedranno, le pagg. 6 e 7 di questo disegno di legge fanno riferimento al Codice Civile. I promotori dell'iniziativa hanno rilevato, sulla indicazione del notaio, che alcuni articoli erano in contrasto con il Codice Civile. In data 12 gennaio 1953 si è promossa una riunione presso la Camera di Commercio — presenti i rappresentanti degli enti sottoscrittori del capitale — per apportare delle modifiche allo Statuto, in ossequio alle disposizioni del Codice Civile. E' stata però cambiata la data perchè....

SCOTONI: E la Giunta le ha fatte sue!

BERLANDA: La Giunta le ha fatte sue.

SCOTONI: E da chi presentate al Consiglio? Non c'è firma!

BERLANDA: Sono state presentate al Consiglio dalla Giunta, che le ha accolte per gli adempimenti prescritti dal Codice Civile.

SCOTONI: Non c'è firma!

BERLANDA: Non soltanto questo atto manca della firma!

SCOTONI: Lo so, molti altri!

PRESIDENTE: La legge è stata presentata al Consiglio Regionale la prima volta il 20 ottobre 1952 e la seconda volta il 14 gennaio 1953. E' soddisfatto?

SCOTONI: Sì, grazie.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'emendamento preletto?

BERLANDA: Per l'Assessorato proponente, la natura della società sembra ovvia, anche senza ulteriori precisazioni. Comunque l'Assessorato, che propone questo disegno di legge e lo statuto, non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto.

DEFANT: Vorrei osservare brevemente all'Assessore che il potenziamento dell'economia agricola in genere può essere effettuato sia attraverso la via pubblicistica che priva. Se venisse qui una industria di prodotti agricoli, avrebbe come fine diretto il lucro, mentre solo come fine indiretto avrebbe il potenziamento economico della Regione. Per questo credo che l'integrazione sia indispensabile.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4. E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5. E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6. E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7. E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8. E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9.

GELPI: Bisogna leggere: « o un dipendente » e non « e un dipendente ».

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 9? E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10.

RAFFAELLI: Mi pare che anche qui bisogna cambiare la « e » con la « o ». « L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ».

GELPI: No!

PRESIDENTE: Sono previste due assemblee: l'ordinaria, cui spettano i compiti di cui ai punti « a », « b », « c »...

RAFFAELLI: Ma detto così pare che si tratti della stessa assemblea, che nello stesso tempo è ordinaria e straordinaria!

GELPI: Effettivamente è così, ma sono stabilite mansioni diverse.

RAFFAELLI: La stessa assemblea deve essere ordinaria e straordinaria?!

GELPI: Come noi ci convochiamo.

DEFANT: Nella lettera « d » si legge che l'assemblea può deliberare su altri oggetti sottoposti al suo esame, nonché sulla « responsabilità degli amministratori e sindaci ». Ora, la responsabilità dei sindaci è determinata dal Codice Civile, e non credo sia compito dell'assemblea intervenire e poter interpretare questo intervento in senso restrittivo; l'assemblea dei soci non può in nessun caso restringere i poteri conferiti dalla legge ai sindaci. Perciò questa deliberazione sulla responsabilità dei sindaci mi sembra un po' dubbia. Infatti, qualcuno, ignorando il Codice Civile, potrebbe imporre ai membri del collegio sindacale determinati orientamenti, che non corrispondono né agli interessi della società, né all'interesse della legge, né dei cittadini. Quindi sarebbe bene chiarire questa delibera sulla responsabilità dei sindaci, perchè i sindaci hanno delle responsabilità precise, dalle quali non possono decampare, indipendentemente da qualsiasi delibera dell'assemblea.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11: E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12.

DEFANT: E' errato il testo del primo comma preletto, e bisogna apportare la correzione.

BERLANDA: E' errato il testo dattiloscritto.

PRESIDENTE: « Con le facoltà previste dal... ecc. ». E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13: E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Art. 14: E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15. E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16. A questo articolo sono proposti due emendamenti. C'è un emendamento a firma Raffaelli, Vinante e Scotoni, che dice: al secondo comma sostituire le parole « assumere il personale » con le parole « vigila sull'assunzione del personale nell'ambito della legge e delle norme che regolano la materia ». Poi un emendamento, a firma Paris, Flaim e Malignoni, che dice: « Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore, su proposta del Presidente ». Però questo emendamento non sostituisce proprio l'articolo, perchè del personale non vi è cenno.

PARIS: Certo che lo sostituisce!

PRESIDENTE: Chi prende la parola sugli emendamenti?

RAFFAELLI: Vorrei cedere la parola a Paris, per l'illustrazione del suo emendamento.

PARIS: Ringrazio Raffaelli della cortesia.

Qui si tratta di una precisa delimitazione delle varie competenze e di una sana funzione degli organi della società. Non ho mai visto in alcuna società che il Presidente assuma il personale.

CONSIGLIERE: Oh già!

PARIS: No, mai. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve svolgere la sua azione nell'ambito del consiglio di amministrazione. Altro caso è la assunzione del Direttore, che svolge un'azione diretta e deve relazionare al Presidente e al Consiglio di amministrazione. Se stabiliamo che il Presidente assuma il personale, che dovrà poi essere comandato dal direttore, facciamo delle cose che assolutamente non vanno. E' il direttore che assume e licenzia; il Presidente, come il Consiglio di Amministrazione e come l'Assemblea, potrà intervenire indirettamente, ma il personale va assunto da chi è il diretto superiore, cioè dal direttore. Che accadrebbe se un consigliere volesse andare a fare il capo officina, e ordinasse gli acquisti e le vendite di una società? Nascerebbe una tale confusione da intaccare quei sani rapporti che costituiscono la stessa società.

BERLANDA: Anche a nome della Giunta dichiaro di accogliere l'emendamento Paris.

DEFANT: Accetto l'emendamento di Paris, sollevato già in sede di Commissione, pur tenendo presente che esiste anche la figura del Presidente-direttore, come nelle piccole società, dove le due diverse mansioni possono essere facilmente abbinate senza intralcio all'andamento amministrativo. Comunque, per la razionalità futura dell'amministrazione di questo centro, è meglio che ci sia la separazione netta fra il presidente della società ed il direttore. Vorrei sentire dai proponenti dell'altro emendamento che cosa intendono per « vigilanza sull'assunzione ». Questa è un'attività che desidero conoscere. Il Presidente vigila sull'assunzione del personale; responsabile di fronte al Presidente è il direttore, secondo il concetto della normale amministrazione; se sbaglia il direttore paga il direttore.

MANTOVANI: Sono d'accordo con Paris, perchè il direttore ha funzioni direttive, ed è lui che deve preparare i quadri della società, trovare il personale, fare i concorsi, stabilire le modalità e sottoporle eventualmente al consiglio d'amministrazione. Lasciando al presidente la facoltà di assunzione del personale si crea un'incompatibilità fra direttore e presidente. Quindi riconoscere al direttore la facoltà dell'assunzione del persona-

le non è altro che richiamare una norma vigente nella prassi di tutte le società.

(Assume la Presidenza l'avv. Rosa).

PRESIDENTE: Mi si dice che la Giunta ha già accettato l'emendamento.

ALBERTINI: Potrei osservare a Paris — anche se la Giunta ha accettato il suo emendamento — che ci sono delle società nelle quali il presidente assume il personale d'ordine su proposta del direttore, mentre il personale direttivo viene assunto dal consiglio d'amministrazione su proposta del presidente. Ad esempio cito la Cassa di Risparmio, la società idroelettrica S.I.T., dove il personale direttivo viene assunto dal consiglio d'amministrazione su proposta del presidente, e dove il personale d'ordine viene assunto semplicemente dal presidente su proposta del direttore e poi comunicato al consiglio d'amministrazione. Per questo potremmo anche noi stabilire che il presidente assuma il personale su proposta del direttore, mentre il consiglio d'amministrazione nomina, su proposta del presidente, il personale direttivo. Il direttore a sua volta viene nominato su concorso o con altra forma dal consiglio d'amministrazione. Di queste forme di società ne annoveriamo parecchie, come la Cassa di Risparmio.

PARIS: Non è una società!

ALBERTINI: Ma è un ente! La S.I.T. per esempio assume il direttore, ma c'è il presidente per il personale direttivo, il quale non può essere assunto dal direttore, se non su consenso del presidente. Ed è anche logico, perchè il presidente ha la responsabilità generale, mentre il direttore ha la responsabilità funzionale. D'altra parte il presidente e il consiglio d'amministrazione non possono rimanere estranei all'assunzione del personale, perchè sono essi che rappresentano la società, non il direttore.

ODORIZZI: Siccome il Codice Civile, in tema di società per azioni, non dà alcuna precisa determinazione dei compiti del presidente del consiglio d'amministrazione in ordine al personale, ne deriva una completa libertà di autodeterminazione negli statuti delle stesse. E' vero quanto dice Albertini, che cioè esistono dei casi in cui l'assunzione del personale avviene ad opera del presidente; ma ciò costituisce pur sempre un'eccezione alla pratica comune. Nella pratica infatti si è sempre ritenuto più consono ad una migliore impostazione delle funzioni dell'organo, che l'assunzione del personale di concetto e d'ordine sia fatta dal direttore o dal consiglio d'amministrazione. Ecco perchè la Giunta ha ritenuto di aderire alla proposta del cons. Paris e di altri signori consiglieri, mantenendosi, diciamo, in una linea di condotta che è la più largamente praticata e che risponde meglio anche al rispetto della funzione dei diversi organi nella società.

Però, scusi Paris, Lei propone che tutta l'assunzione del personale spetti....

PARIS: No, propongo che il direttore sia assunto dal consiglio d'amministrazione su proposta del presidente; per il resto mi affido alla prassi comune a tutte le società.

ODORIZZI: Si può fare anche così.

PRESIDENTE: L'emendamento dell'on. Paris dice: « Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore, su proposta del Presidente ».

PARIS: Per me è chiaro.

ODORIZZI: Va bene.

BERLANDA: Devo richiamare l'attenzione del Consiglio su un passo della relazione che accompagna questo disegno di legge, e che può praticamente svuotare questo articolo dello statuto, in quanto è probabile che non ci sia necessità di assumere del personale. La relazione dice: « In un primo tempo verrebbe costituita una società patrimoniale avente lo scopo di realizzare fabbricati e impianti previsti per la centrale mercato; in seguito si provvederebbe alla costituzione della società di gestione, preposta all'attività specifica della centrale ».

DEFANT: Volevo seguire la scia dell'Assessore, il quale non vedeva probabile una società di gestione. Ora il presidente-direttore c'è, specialmente nelle società fitizie, dove anzi il presidente è sempre alla direzione degli affari. Questo statuto si riferisce esclusivamente alla società immobiliare e quindi non entra in merito alla gestione del futuro centro della società immobiliare. Perciò, quando ci sarà l'appalto dei lavori si dovrà assumere, semmai, una dattilografa o forse un contabile, per tenere aggiornata la contabilità del cantiere. Nel nostro caso specifico può figurare anche la figura del presidente-direttore. Ma dal momento che i consiglieri vogliono mettersi sul piano del concetto generale, è meglio accettare la proposta dell'on. Paris. Può darsi che domani il concetto venga messo nel futuro statuto della società di gestione, che vedrei volentieri nelle mani dello stesso ente.

MENAPACE: Nel dichiarare che darò il voto alla proposta di emendamento Paris, volevo rilevare, riguardo all'osservazione dell'Assessore, che, se quella osservazione non è stata fatta in riguardo alla struttura della società, bisognava coerentemente eliminare, in questo articolo 16, qualunque richiamo al personale, se l'intenzione era quella di non assumerne, o di assumerne in forma ristretta. Se qui la nomina del personale è stata dichiarata competenza del presidente, si deve supporre, come suppone il lettore, che del personale deve essere assunto; qualunque debba essere la fisionomia della società, non può un articolo dello statuto essere

espresso in modo da nuocere a quella che è la norma delle società in generale, come è stato illustrato dai consiglieri che hanno già parlato. Il consiglio d'amministrazione, evidentemente, sorveglia e controlla tutto l'andamento della società, ma questo non vuol dire che assuma anche, attraverso il presidente, il personale. Le due funzioni di Presidente e Direttore sono ben distinte nella norma e nella prassi delle società, delle grandi ed anche delle medie, a parte quelle piccole dove si presenta la figura del Presidente-direttore. Perciò mi sembra che la correzione portata da Paris, con la proposta del suo emendamento, sia da accettare e l'accetto.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento dell'on. Paris è pregato di alzare la mano: unanimità.

RAFFAELLI: Il secondo emendamento è ritirato.

PRESIDENTE: C'è qualcuno che prende la parola sull'art. 16? E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17. E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.

Art. 18.

GELPI: « e del conto profitti e perdite ».

PRESIDENTE: « e ». Pongo in votazione l'art. 18: unanimità.

Art. 19. E' posto ai voti l'art. 19: unanimità.

Art. 20.

DEFANT: Nella prima edizione dello statuto c'era un secondo comma, secondo cui, per la validità della delibera di scioglimento, si richiede la presenza di tanti soci rappresentanti i 3/4 del capitale. Questo comma manca; credo che — almeno così suppongo — la Giunta l'abbia ritirato per facilitare l'afflusso del capitale da investire.

BERLANDA: E' all'art. 11, ultimo capoverso; è solo spostato.

DEFANT: Va bene.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 20: unanimità.

Art. 21. E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

Passiamo al disegno di legge che approva lo Statuto della costituenda S. p. A. « Centrali Ortofrutticole Trentine - Trento ».

Art. 1. E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2. Vi è una proposta di emendamento soppresivo, a firma Raffaelli, Flaim, Vinante e Scotoni: all'art. 2, secondo comma, sopprimere le parole « che venissero proposte da enti partecipanti ».

RAFFAELLI: Credo che la partecipazione della Regione a questo ente sia appunto condizionata al mantenimento dello statuto, che il Consiglio Regionale ha te-

stè discusso. Ora, ad una variazione di statuto che sia richiesta dall'autorità giudiziaria, logicamente non ci sarebbe la possibilità di opporsi, in quanto l'autorità giudiziaria chiederà caso mai l'adeguamento ad una norma di legge; ma una modificazione di statuto che venisse proposta dagli altri enti promotori — anche se sappiamo quali sono gli altri enti promotori — dovrebbe essere sottoposta al Consiglio Regionale, il quale in questo stesso momento si è riconosciuto il diritto sovrano di approvare lo statuto, ed al quale lo stesso diritto dovrebbe essere riconosciuto domani, nel caso in cui allo statuto venissero da altri enti proposte delle modificazioni di carattere sostanziale. Per questo abbiamo ritenuto di sopprimere quella parte che dà facoltà al Presidente della Giunta di aderire ad eventuali modifiche.

ODORIZZI: Questo concetto dei proponenti della modificazione dell'articolo, può avere diversa formulazione. Escludere a priori che ci si possa trovare nella condizione di modificare, magari anche dal solo punto di vista formale, lo statuto su proposta di qualche ente partecipante, non è pratico. E' logico d'altro canto che non si può lasciare al Presidente della Giunta Regionale il potere amplissimo e discrezionale di accettare qualsiasi variante, perchè allora dove andrebbe a finire la sostanza stessa della deliberazione che stiamo prendendo? Perciò mi pare che potrebbe rimanere la disposizione com'è, per quanto riguarda la possibilità di accettare le varianti anche proposte da altri enti partecipanti, stabilendo il concetto che tali varianti non possono essere sostanziali; laddove quelle fossero sostanziali, il Presidente avrebbe il dovere di portare l'argomento in Consiglio Regionale per la determinazione. Anche in altre situazioni relative ad altri statuti — mi sembra quello della società Avisio — abbiamo adottato lo stesso concetto. In tale maniera, ritengo soddisfatto il desiderio dei proponenti l'emendamento.

RAFFAELLI: I proponenti l'emendamento sono d'accordo con le osservazioni fatte dal Presidente della Giunta; sono d'accordo di riemendare l'emendamento con l'inciso proposto dal Presidente, cioè « non sostanziali », perchè appunto il senso era quello.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3. C'è un emendamento, firmato Scotoni, Nardin, Raffaelli, inteso a sostituire nella seconda riga, alle parole « dalla Giunta Regionale », le parole « dal Consiglio Regionale ».

SCOTONI: Non c'è bisogno di illustrare quello che si propone, perchè è abbastanza semplice.

ODORIZZI: Non è nuova una proposta del gene-

re; l'abbiamo sentita fare anche in altre occasioni analoghe, ed io ho sempre svolto il concetto che la nomina dei rappresentanti della Regione in questi organismi è un atto eminentemente amministrativo e come tale mi sembra affidato più correttamente all'organo amministrativo che non al legislativo. Ecco perchè non possiamo aderire a questa proposta. Lo spirito dal quale i proponenti partono è, se comprendo bene, di avere la possibilità di svolgere, attraverso il Consiglio, un'azione di controllo e di conoscenza dell'attività della pubblica amministrazione; ma, tenendo presente che questa attività di controllo la possono sempre esercitare nell'organo specifico preposto alla vigilanza dell'attività amministrativa dell'ente — in quanto i rappresentanti della Regione nel collegio sindacale sono nominati dal Presidente su designazione dei gruppi non presenti in Giunta — mi pare che la soluzione proposta dalla Giunta sia accettabile, e sia anche corretta dal punto di vista di una giusta distribuzione dei compiti e delle responsabilità.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento proposto per la sostituzione del Consiglio Regionale alla Giunta Regionale, nella seconda riga: la proposta è respinta a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 3: maggioranza.

Art. 4.

BERLANDA: L'Assessorato, visto come si sono maturate le cose e visto che si prosegue ugualmente questo lavoro da parte degli altri enti promotori, non ritiene più necessario chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE: Levata la clausola d'urgenza, pongo ai voti l'art. 4. Maggioranza favorevole, 1 contrario, astenuti nessuno. L'art. 4 è approvato. C'è qualcuno che vuole prendere la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Allora si passa alla votazione della legge. (Segue la votazione segreta). Risultato della votazione: 32 voti favorevoli, 2 contrari, 6 schede bianche. La legge è approvata.

Punto 4° dell'Ordine del giorno: « *Ordine del giorno presentato dai cons. Scotoni e Raffaelli* ».

L'ordine del giorno suona così: « il Consiglio Regionale, visto il disegno di legge n. 2971 concernente modifiche al Testo Unico delle Leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D. P. 5 febbraio 1948 numero 26.

afferma che, per la Regione Trentino-Alto Adige, soltanto la conservazione della proporzionale pura per l'elezione del Parlamento garantisce la leale esecuzione degli art. 6 della Costituzione e 2 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, contenente lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, anche in armonia con i precetti degli art. 19 e 54 dello Statuto medesimo ».

Mi pare che nei quattro anni della passata legislatura la questione dell'ordine del giorno è stata ancora posta in discussione. Il nostro Regolamento dice all'art. 106: « Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, deve presentare una mozione o un ordine del giorno. — Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, una mozione può essere presentata da qualsiasi consigliere. — Tra più mozioni concernenti lo stesso argomento, si tiene conto solo di quella che fu presentata per prima ».

Evidentemente questo non è il caso, e quindi si dovrebbe modificare questo ordine del giorno in voto, del quale però non avrebbe nè la sostanza nè l'apparenza, e mancherebbe del numero di firme prescritto. Non può classificarsi mozione, perchè la mozione dovrebbe recare tre firme, ed essa risulta da una interpellanza o interrogazione. Circa la sostanza, l'art. 112 del Regolamento dice: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza del Consiglio, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». Non vedo pertanto come possa essere preso in considerazione, nella forma attuale, l'O. d. G. Scotoni-Raffaelli.

SCOTONI: Ho avuto evidentemente l'ingenuità di pensare che quello che poteva fare un consigliere del gruppo di maggioranza, fosse consentito di fare a due consiglieri del gruppo di minoranza. Questo Ordine del giorno è stato presentato, fedelmente alla virgola, nella passata legislatura e posto all'ordine del giorno, come molti altri ordini del giorno sono stati posti in discussione nella passata legislatura; e ne fanno fede gli atti del Consiglio. Se la questione si limita alle firme, chiedo un minuto per raccogliere le firme mancanti.

MAGNAGO: Scotoni e Raffaelli, che hanno presentato quanto qui è stato preletto, l'hanno denominato ordine del giorno. Ora l'Istituto dell'ordine del giorno non è previsto nel nostro Regolamento Interno. La parola *ordine del giorno* è buttata lì, quasi per caso, in un articolo, che dice: « Qualora l'interpellante non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, deve presentare una mozione o un ordine del giorno ».

Poi si passa alla spiegazione della mozione, mentre la parola *ordine del giorno* non la troviamo più. Nel nostro Regolamento Interno esso è toccato solo di sfuggita, e, secondo me, anche per errore; per cui, essendoci in materia una carenza completa nel nostro Regolamento, noi dobbiamo ricorrere al Regolamento della Camera, dove sono previsti gli ordini del giorno. Gli ordini del giorno sono previsti solo quando si presentano su una materia già all'Ordine del Giorno.

SCOTONI: Questa è all'Ordine del Giorno, al punto 4.

MAGNAGO: Il Suo ordine del giorno è iscritto all'Ordine del Giorno; non vi è iscritta invece la materia di cui tratta il suo O. d. g. Perciò sotto la denominazione di ordine del giorno non può passare. Lei poteva chiamarlo *mozione*, però avverto che per la mozione occorrono tre firme, e non due. D'altronde, anche così chiamata, la mozione non potrebbe venire trattata, ai sensi di un altro articolo del nostro Regolamento, il quale dice che « in caso di materia, ritenuta estranea alla competenza del Consiglio, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». Ora, secondo me, la questione della legge elettorale nazionale è una materia estranea alla competenza del Consiglio, ma è di competenza del Consiglio tutto ciò che è stabilito dallo Statuto, tutti quegli argomenti che sono elencati in quei precisi articoli. Per cui, anche se venisse presentata come mozione con le tre firme, cadrebbe sempre sotto l'ultimo comma dell'art. 112, che dice: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza del Consiglio viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide, per alzata di mano, sull'ammissibilità ».

Secondo me, la materia trattata nel Suo ordine del giorno o mozione, è estranea alla competenza del Consiglio, ed il Consiglio dovrebbe decidere su questa non ammissibilità per alzata di mano, cioè, secondo me, senza discussione, dopo che l'ufficio di Presidenza ha fatto la proposta.

Rimane il *voto*. Difatti, l'art. 29 dello Statuto dice: « Nelle materie che non sono di competenza del Consiglio Regionale » — questo è il nostro caso — « ma che presentano particolari interessi per la Regione » — e nessuno può negare che questo presenti particolare interesse per la Regione — « il Consiglio Regionale può emettere voti ». Il Consiglio Regionale può emettere dei voti; però faccio presente che, ai sensi delle Norme di Attuazione, la presentazione di un voto deve essere accompagnata da 5 firme e non da due, o da tre come la mozione; per cui, secondo me, questo Suo ordine del giorno non può essere discusso. Potrà essere discusso eventualmente un voto presentato da cinque consiglieri, come prevedono le Norme di Attuazione. Ora questo non è un voto, perchè mancano le cinque firme, e anzitutto perchè la deliberazione non è espressa in forma di voto; per cui, secondo me, in base al Regolamento, il Consiglio deve decidere sulla sua ammissibilità.

SCOTONI: Ci sono le cinque firme!

MAGNAGO: Se ci sono, questo voto dovrà venir messo all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale.

SCOTONI: Mi fa meraviglia che tali dichiarazioni vengano proprio da parte di chi, in precedente occasione, ha più volte messo in discussione degli ordini del giorno consimili. Il Vice Presidente ricorderà quanti ordini del giorno nella passata legislatura sono stati posti anche sulle materie che sono state inserite ad hoc all'ordine del giorno. Ce n'era uno presentato, identico, nell'ultima seduta di Consiglio della passata legislatura.

MAGNAGO: Lei ha ragione, ma non è stato trattato!

SCOTONI: Va bene, lo ritiro, lo presenterò con cinque firme. Non volete discuterlo oggi, lo discuteremo un'altra volta. A Napoli si dice: « Gioacchino fece la legge e Gioacchino si impiccò ». Attenzione alla prossima discussione che non ci sia qualche altra proposta che manca delle cinque firme.

MAGNAGO: Vorrei solo chiarire una cosa: è vero che è stato presentato un ordine del giorno su questa materia, ma non è stato discusso.

SCOTONI: Perché è stato ritirato!

MAGNAGO: Anche se non fosse stato ritirato, chi mi dice che sarebbe stato discusso?

SCOTONI: Non si sa; i futuribili non sono noti neanche a Dio, insegna la teologia.

MAGNAGO: Se non fosse stato ritirato, il Consiglio avrebbe dovuto decidere sulla competenza; perciò non può citare questo caso.

SCOTONI: Certo che lo posso!

MAGNAGO: Lei lo ritira?

SCOTONI: E' chiaro!

PRESIDENTE: Passiamo al seguente punto dell'ordine del giorno: « *Interrogazioni e interpellanze* ».

Leggo le interrogazioni e interpellanze in ordine di presentazione.

Interpellanza 11 gennaio 1953 a firma Nardin: « Il sottoscritto interpella il Presidente della Giunta Regionale, per conoscere i motivi per cui la Giunta Regionale non si è sentita in dovere di protestare presso il Governo in merito alle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1952 relative all'annullamento di tutti i passaporti rilasciati ai cittadini italiani per l'Austria. Tale provvedimento infatti, oltre che a violare i diritti e le libertà dei cittadini, chiaramente sanciti dall'art. 16 della Costituzione, contravviene allo spirito dell'accordo intervenuto a Parigi il 5 dicembre 1946 tra il governo italiano e il governo austriaco, laddove questo contiene l'impegno di facilitare il più esteso movimento di persone fra l'Italia e l'Austria, creando oltretutto un notevole disagio a mol-

ti cittadini della Regione, a cui è stato vietato di recarsi per i propri affari nella confinante Repubblica ».

MAGNAGO: Domando la parola per mozione di ordine. Questa interpellanza cade sotto l'art. 112 del Regolamento Interno: « Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti o che riguardano materia estranea alla competenza del Consiglio ». — Ultimo comma: « Nel caso di materia estranea alla competenza del Consiglio, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale, per alzata di mano, decide sulla ammissibilità ».

Personalmente non credo che questa materia rientri nelle competenze del Consiglio. Personalmente non ritengo ammissibile lo svolgimento di questa interpellanza. Comunque deve decidere il Consiglio.

PRESIDENTE: Se viene posta una pregiudiziale circa la competenza o meno del Consiglio Regionale, dovrò passare ai voti.

NARDIN: Si può parlare?

MAGNAGO: No! Perché l'art. 112 dice: « senza discussione ».

PARIS: Prego il Presidente di rileggere l'interpellanza.

PRESIDENTE: (Rilegge la interpellanza). Chiedo al Consiglio se intende far svolgere questa interpellanza o se dichiara la non ammissibilità della discussione agli effetti dell'art. 112, ultimo comma.

NARDIN: Posso ritirarla?

PRESIDENTE: Sì, sempre ed in qualunque momento.

DEFANT: Faccio mia la richiesta di Nardin!

TURRINI: La presenti!

PRESIDENTE: Interrogazione del 30 gennaio 1953 del dott. Carlo Scotoni:

« Interrogo il Presidente della Giunta Regionale per conoscere se la Delegazione della Corte dei Conti, di cui all'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 30.6.1951 n. 574, abbia verificati i conti consuntivi della Regione e delle Provincie, e se su detti conti abbiano deliberato le Sezioni Riunite della Corte. In caso contrario desidero conoscere i motivi della mancata verifica. Prego infine di farmi sapere se il conto consuntivo per il 1951 sia stato approntato e quando presumibilmente sarà sottoposto all'esame del Consiglio Regionale ».

ODORIZZI: Per la prima parte di questa interrogazione il cons. Scotoni usa il plurale, cioè *bilanci consuntivi*; perciò ho riflettuto: di bilanci consuntivi ne abbiamo avuti due già approvati con legge, il 1949 ed

il 1950, e ad essi evidentemente Scotoni non si riferiva. Usando il plurale, Scotoni intende riferirsi ai consuntivi del 1951 e 1952.

Per il 1952, comincio col dirLe che mi sembra che la domanda sia prematura, perchè, a parte il fatto che una disposizione della legge sulla contabilità pone la ragioneria in condizioni di effettuare i pagamenti fino alla 13^a mensilità, — il così detto giugno bis dall'amministrazione dello Stato, che per noi è il gennaio, chiuso tre giorni fa — l'art. 51 della nostra legge dà tempo fino al 31 agosto per presentare il consuntivo al Consiglio. Quindi la domanda per il 1952 è prematura.

Per il 1951 essa ha piena ragione di essere, e dirò che, mentre gli organi della pubblica amministrazione regionale hanno proceduto a tutti i propri adempimenti, non è invece ancora possibile presentare al Consiglio il consuntivo del 1951 per difficoltà sorte con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Come i signori Consiglieri della vecchia legislatura sanno, fino al primo settembre 1951 l'amministrazione del demanio forestale regionale fu tenuta dagli organi dello Stato per conto della Regione. Questi organi dello Stato devono ancora darci il conto di tale amministrazione, per difficoltà che riguardano le relazioni fra interventi del Tesoro — al quale sono stati versati i proventi della amministrazione forestale — e l'Agricoltura che, viceversa, ha amministrato. Molte volte io, il ragioniere capo, l'ex Assessore competente Angelini, siamo stati a sollecitare la definizione di questa cosa. Ci trovavamo su per giù nelle stesse condizioni anche per il consuntivo del 1950, ma lì riuscimmo a trovare l'accordo, che fu poi approvato dallo stesso Consiglio, che si inserisse nel consuntivo la cifra del preventivo di 60 milioni. La Corte dei Conti, alla quale ho fatto la stessa proposta per non ritardare ulteriormente la presentazione del consuntivo 1951, non è di questo parere: vuole che si proceda proprio al giudizio di parificazione del bilancio a sezioni riunite, in forma assolutamente perfetta anche per quanto riguarda la voce d'Entrata afferente al patrimonio forestale. In questa situazione a noi non rimane che insistere presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste e presso il Ministero del Tesoro, perchè venga data la resa dei conti in ordine a questa voce attiva del nostro bilancio; dopo di che saremo senz'altro in grado di presentarlo, perchè la parte Uscita è stata approntata nei termini voluti dalla nostra legge. E' stata anche esaminata, da parte della Corte dei Conti, la questione pregiudiziale. La Corte dei Conti è entrata in funzione il 1 settembre 1951; c'è quindi una larga parte dell'esercizio, che si è svolta senza il controllo della Corte dei Conti. D'altronde il bilancio è unico, e, partendo dalla premessa che il bilancio è unico, la Corte dei Conti ha accettato il concetto di procedere essa alla parificazione del bilancio, quindi alla revisione di tutte le pezze giustificative, ai fini del giudizio di legittimità, dal 1° gen-

naio 1951 al 31 dicembre. Altrimenti si sarebbe dovuto procedere con due metodi diversi per due periodi diversi. Per fortuna, in questa situazione la Corte dei Conti, comprensiva delle esigenze pratiche che suggeriscono di non smembrare il bilancio in due periodi distinti, ha accettato di esaminare il bilancio dal primo gennaio al 31 dicembre; ma siamo in sospenso per questa ragione.

SCOTONI: Le ragioni che mi avevano indotto a parlare in plurale, erano appunto quelle indicate dal Presidente della Giunta. Fra il resto, mi sembrava possibile anche un controllo della Corte dei Conti a posteriori, cioè dopo l'approvazione, con legge del Consiglio Regionale, del consuntivo, in quanto uno dei due controlli non può coesistere con l'altro. Tanto è vero che il Consiglio può esaminare la relazione che fa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, ma può anche prendere una decisione non conforme a quella suggerita ed implicita nella Relazione.

Per quanto riguarda il fatto che la Giunta abbia tempo fino al 31 agosto, nulla da eccepire. Ma al 31 agosto dovrebbe essere fatta anche quella tale parificazione del bilancio. Quindi, evidentemente il resoconto non potrebbe essere compilato dalla ragioneria e presentato il 30 agosto, perchè in un giorno non è materialmente possibile sottoporlo all'esame. Quindi a tutte le operazioni prescritte dalla legge si dovrà provvedere tempestivamente.

Per quanto riguarda l'ultima questione, cioè il bilancio consuntivo del 1951, che non può essere presentato per la difficoltà nella definizione di alcune partite, credo che oltre a sollecitare il Ministero o i Ministeri che hanno in sospenso questa questione, si potrebbe eventualmente insistere presso la Corte dei Conti perchè voglia, in mancanza di una possibile precisazione, esaminarlo anche con queste voci non definite, come del resto avvenne per i bilanci consuntivi precedenti. Perciò quella parte che va alle Provincie « salvo conguaglio », non è una precisazione. « Salvo conguaglio » credo che si possa mettere a proposito di questa voce, perchè se vi sono delle esigenze da parte della Corte dei Conti, vi sono anche delle esigenze da parte dell'amministrazione regionale, che ha una legge propria. Dichiarandomi soddisfatto della risposta del Presidente, pregherei di voler insistere perchè entro il più breve tempo possibile si voglia addivenire alla definizione del consuntivo del 1951 e si prepari tempestivamente il consuntivo del 1952, per osservare i termini previsti.

PRESIDENTE. Interpellanza del 31 gennaio 1953 del dott. Menapace:

« Interpello il signor Presidente della Giunta Regionale per conoscere quale sorte abbia avuto la legge-voto approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 novembre u. s., tendente all'emanazione di una leg-

ge, che attribuisca alle Provincie di Trento e Bolzano le quote di imposta di R. M. sui redditi realizzati da imprese aventi sede fuori del territorio della Regione e stabilimenti o dipendenze nella Regione;

per sapere se la sopra ricordata legge-voto sia stata presa in considerazione da qualcuno dei rami ed organi del Parlamento e se qualche notizia in rapporto ad essa sia stata comunicata dagli organi centrali alla Regione;

ed infine,

per sapere se vi sia qualche speranza di esame della suddetta legge-voto da parte della Camera dei Deputati nella presente Legislatura ».

ODORIZZI: La legge-voto, a cui si riferisce l'interrogazione, fu inoltrata con le formalità previste dall'art. 29 pochi giorni dopo la deliberazione presa dal Consiglio. Qualche tempo dopo, ed esattamente in data 5 gennaio 1953, la Presidenza del Consiglio dei Ministri scriveva però alla Presidenza della Giunta Regionale, avvertendo che in quella materia eravamo caduti in errore: proponevamo cioè che, al fine di una maggiore giustizia distributiva, sui redditi dell'imposta di R. M. si attribuissero alle Provincie i 9/10 dell'imposta prodotta in Regione, anche se la sede legale degli organismi produttivi, società o industrie singole od altro, fossero fuori del territorio regionale; e con ciò noi proponevamo una modificazione dell'art. 68 dello Statuto, che attribuisce alle Provincie i 9/10 dell'imposta percetta in Regione. Allora la Presidenza del Consiglio notava: Voi potete proporre la modificazione del vostro art. 68, tanto più che analoga modificazione è stata proposta e già accettata dal Consiglio dei Ministri anche per la Sardegna, ma, per farlo, dovete, in base all'art. 89 dello Statuto, avere il preventivo consenso sulla forma da parte del Governo; perchè solo allora è possibile arrivare alla modificazione dell'art. 68 con una legge ordinaria; altrimenti occorrerebbe una legge costituzionale, perchè si tratta di modificare lo Statuto. Nel dare questa comunicazione, la Presidenza del Consiglio faceva intendere già che, laddove la nostra proposta fosse stata modificata dal punto di vista formale, nella sostanza sarebbe stata d'accordo di avviare senz'altro la proposta di modificazione di legge. Allora, avendo riferito questa situazione in Giunta, siamo rimasti d'intesa di aderire senz'altro, e di riproporre, con la forma prevista dall'art. 89, la stessa proposta di legge; e così abbiamo fatto immediatamente. Detto questo, ho la speranza che la legge possa venire accolta con la procedura ordinaria, come legge ordinaria dello Stato, anche considerando il fatto che proprio due o tre giorni fa la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un'analoga disposizione proposta dalla Regione Sarda; e quindi credo che la stessa misura sarà adottata anche per noi.

MENAPACE: Ringrazio il Presidente della Giun-

ta per queste spiegazioni; pareva che nell'aria ci fosse qualche cosa. Visto che di recente è stata accolta dalle Camere la legge-voto che si riferisce alla esenzione di determinate tasse che fino adesso la Provincia e la Regione applicavano sui loro atti interni, la domanda posta al Presidente della Giunta è stata fatta perchè avevamo avuto, nella seduta in cui la legge-voto venne da noi approvata, una assicurazione dell'allora Assessore alle Finanze, Mayr, secondo la quale il Ministro delle Finanze, Vanoni, avrebbe, tre o quattro anni addietro, assicurato che una legge-voto sull'imposta di R. M. sarebbe senz'altro stata accolta. Vedo, invece, che la forma deve essere cambiata; ma, purchè si arrivi a risultato soddisfacente, accetto la procedura adottata, se essa porta alle medesime conclusioni della legge-voto.

PRESIDENTE: Interpellanza all'Assessore all'Industria e Commercio del 31 gennaio 1953 del dott. Menapace:

« Interpello il signor Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, per sapere quali motivazioni siano state date alle categorie interessate di contribuenti, circa la errata applicazione del contributo obbligatorio da versarsi all'Ente Provinciale per il Turismo di Trento;

per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'errore sarebbe stato dovuto al fatto che il contributo era stato calcolato sul lordo anzichè sul netto della cifra presa come base per la sua applicazione;

e per chiedere se l'Assessorato abbia svolto qualche azione al fine di evitare in futuro il ripetersi di casi tanto incresciosi ».

BERLANDA: Pur ammettendo di conoscere, per quanto ne ha riportato la stampa locale, la polemica sorta per la applicazione del contributo obbligatorio a favore dell'Ente Provinciale per il Turismo della Provincia di Trento, l'Assessorato Regionale al Turismo non può rispondere alla interpellanza presentata dal consigliere regionale prof. Menapace, in quanto gli Enti Provinciali per il Turismo non sono Enti dipendenti dalla Giunta Regionale, dato che ad essa sono state affidate solo prerogative previste dall'istituto di vigilanza e tutela. Naturalmente, pur esercitando un sindacato sull'uso del potere discrezionale concesso agli Enti Provinciali per il Turismo, la Giunta Regionale non può prescindere dal fatto che gli Enti stessi son regolati da leggi istituzionali proprie, applicate dagli Organi, quali: il Consiglio di Amministrazione e il Presidente, che rispondono della funzionalità dell'Ente stesso, e che le operazioni relative all'applicazione del contributo di cui trattasi, per l'esercizio 1953, hanno trovato approvazione prima dell'entrata in vigore delle Norme di Attuazione per il settore Turismo.

L'Assessorato al Turismo, conscio della importanza della cosa e dei riflessi che può rivestire, ha provveduto, accelerando la organica ricomposizione del Consi-

glio di amministrazione dell'Ente stesso. Infatti la Giunta Regionale ha già approvato nella sua seduta del 30 gennaio scorso, la designazione dei membri del Consiglio dell'Ente del Turismo per la Provincia di Trento. Ora che l'Ente ha il proprio Consiglio di Amministrazione al completo, l'Assessorato intende svolgere gli opportuni contatti per un maggior coordinamento della materia e per il potenziamento degli uffici dipendenti dall'Ente stesso. Per quanto riguarda il futuro, l'Assessorato al Turismo potrà, nei limiti delle sue prerogative e della sua competenza, intervenire nel caso di infrazioni od errate applicazioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in tale materia.

MENAPACE: Sono soddisfatto della risposta dell'Assessore all'industria commercio e turismo, perchè le giustificazioni della prima parte sono perfettamente in regola nei confronti della competenza verso l'Ente Provinciale del Turismo, ma soprattutto per la seconda parte che garantisce che fatti così intrescosi come quello verificatosi non potranno verificarsi più. L'errore è stato placato con la correzione, ma, certo, ha creato uno stato di disagio in quelli che hanno dovuto soggiacere a questo contributo.

PRESIDENTE: Interrogazione del 2 febbraio 1953 dell'on. Paris: « Chiedo al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore ai LL. PP. se ravvisino ancora la necessità di costruire il palazzo della Regione, ed in caso affermativo a che punto si trovi la pratica ». (Risate e commenti).

PARIS: La prova più bella l'ha data il Consiglio!

ODORIZZI: Il Consiglio ha sorriso solo per rilevare quella parte di cordiale intonazione umoristica che Lei ha dato all'interrogazione. Le cose vanno come possono andare, e se si potesse correre alla velocità di 100 km. all'ora, volentieri lo faremmo, ma sempre non si può. Lei sa che è stata finalmente definita — ed il Consiglio ne è stato informato — la questione dell'acquisto del terreno, decisa la nuova questione della sede della Banca d'Italia che vuole costruire gli uffici accanto a noi. A questo riguardo devo dire che l'entità di quell'edificio sarà tale, da non compromettere la sistemazione del palazzo regionale. L'Assessore ha già elaborato il bando di concorso, e stava per emmetterlo quando abbiamo avuto l'invito a recarci a Milano per vedere un po' le più recenti costruzioni di edifici pubblici eseguite nella capitale lombarda, per avere la possibilità di trarne qualche spunto da inserire nel bando. Mi ero proposto di andare l'altra settimana, poi ho rinviato per ragioni di indisposizione; speriamo di farlo nei prossimi giorni, e Lei vedrà il bando pubblicato. Che l'Amministrazione regionale abbia l'intendimento di non lasciare passare questa legislatura senza vedere sistemata decorosamente e definitivamente la Regione nelle sue strut-

ture funzionali, Lei ne ha la prova nel bilancio, Lei sa che noi avevamo messo da parte 300 milioni in tre esercizi finanziari; siamo ormai convinti che la somma non è sufficiente, e per questo ci siamo battuti per l'inserimento di una aggiunta nel bilancio, alla quale altre dovranno seguire, non molto rilevanti, per poter coprire con tranquillità tutto il preventivo.

Quindi posso assicurare il cons. on. Paris della più seria intenzione di procedere alla realizzazione di questo palazzo.

PARIS: Soddisfatto non posso dichiararmi, compiaciuto nemmeno, perchè il palazzo non c'è. Devo constatare la buona intenzione di andare a prendere lumi a sud anzichè andare a Bolzano ad ammirare il nuovo palazzo della Provincia....

CONSIGLIERI: No, per piacere!

PARIS: Raccomanderei alla Regione di premere un po' l'acceleratore, e di andare, se non a 100, per lo meno a 10 all'ora; soltanto questo!

PRESIDENTE: Interrogazione del 3 febbraio 1953 a firma Forer e Brugger:

« Interrogazione alla Giunta, per sapere se non ritiene doveroso e opportuno di prendere, senza ulteriori indugi, i necessari provvedimenti per iniziare l'attuazione delle facoltà della Regione previste nell'art. 51 dello Statuto ».

ODORIZZI: L'art. 51 dello Statuto reca dunque: « Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono pubblicate in lingua tedesca le leggi e i decreti della Repubblica, che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore ». Dalla interrogazione devo comprendere che probabilmente non è stata pubblicata in lingua tedesca la legislazione della Repubblica riferendosi alla Regione. Allora il rilievo ha ragione di essere, e dichiaro che rivedrò questa posizione e darò le disposizioni necessarie perchè sia rimediato alla lacuna, e perchè d'ora innanzi con puntualità la traduzione tedesca venga pubblicata come dispone l'art. 51.

PRESIDENTE: Interrogazione: « Il sottoscritto interroga l'Assessore all'Agricoltura e Foreste per conoscere le sue intenzioni in merito alla nomina dell'amministratore dell'Azienda Forestale di Cavalese, cui dal giorno della nomina a consigliere regionale del dott. Pedrini, già amministratore della stessa, non è stato ancora provveduto ». Interrogazione a firma Paris del 3 febbraio 1953.

DIETL: Devo differire la risposta a questa interrogazione dell'on. Paris, perchè è stata presentata un quarto d'ora fa; tanto più che essa rientra nell'ambito molto più vasto del movimento del personale forestale. Perciò mi consenta di risponderLe alla prossima seduta.

PRESIDENTE: Poichè le leggi-voto, di cui ai n. 6

e 7 dell' O. d. G. sono state rinviate, la seduta è tolta. Vorrei sapere se i signori Consiglieri desiderano che la prossima convocazione avvenga a scadenza fissa per la trattazione dei rimanenti punti all'Ordine del Giorno, o se invece intendano rinviarne la trattazione alla presentazione del bilancio preventivo 1953.

PARIS: Tale rinvio non è opportuno, perchè la Commissione non ha ancora iniziato l'esame del bilancio.

DEFANT: Abbiamo sentito stamane che il Capo dell'Esecutivo aveva bisogno di un approfondito esame del Regolamento e delle leggi-voto per i riopanti; spero che in una settimana riesca a portarlo a termine.

PRESIDENTE: Allora il Consiglio Regionale è convocato per mercoledì prossimo alle ore 10. La seduta è tolta.

(Ore 17.20).

